

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 331

45° anno

31 dicembre 2002

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2002/C 331/01	Comunicazione relativa all'apertura dei contingenti istituiti con decisione del Consiglio relativa agli scambi di taluni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina	1
	Commissione	
2002/C 331/02	Tassi di cambio dell'euro	17
2002/C 331/03	Progetto di comunicazione della Commissione sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ⁽¹⁾	18
2002/C 331/04	Elenco delle norme e/o specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati (Edizione provvisoria) ⁽¹⁾	32
2002/C 331/05	Aiuti di Stato — Italia — Aiuto C 60/2002 (ex N 747/2001) — Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Regione Toscana) — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ⁽¹⁾	50
2002/C 331/06	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	55
2002/C 331/07	Comunicazione della Commissione	55
	Banca centrale europea	
2002/C 331/08	Raccomandazione della Banca centrale europea del 19 dicembre 2002 al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banca centrale europea e della Suomen Pankki (BCE/2002/13)	56

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

2

Con la presente pubblicazione si chiude la serie C dell'anno 2002.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Commissione

2002/C 331/09

Testi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 331 E 57



I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO**Comunicazione relativa all'apertura dei contingenti istituiti con decisione del Consiglio relativa agli scambi di taluni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina**

(2002/C 331/01)

1. I prodotti di acciaio corrispondenti alle voci tariffarie di cui alla decisione del Consiglio (cfr. appendice 1 dell'allegato), originari dell'Ucraina, possono essere importati, tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2003, entro i limiti indicati nell'appendice 7 dell'allegato.
2. I limiti quantitativi vengono gestiti secondo le regole specificate nell'allegato.

Le domande di licenze vanno inviate alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'appendice 5 dell'allegato.

ALLEGATO

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente allegato si applica alle importazioni dei prodotti di acciaio elencati nell'appendice 1 originari dell'Ucraina.
2. Ai fini del paragrafo 1, detti prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'appendice 1.
3. La classificazione dei prodotti di cui all'appendice 1 si basa sulla nomenclatura combinata (NC).
4. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
5. Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite dalla normativa comunitaria vigente.

Articolo 2

Limiti quantitativi

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'appendice 1, originari dell'Ucraina, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell'appendice 7. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'appendice 1 originari dell'Ucraina è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 4.
2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.
3. Ai fini del presente allegato, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

*Articolo 3***Regime sospensivo**

1. I limiti quantitativi di cui all'appendice 7 non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).
2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell'appendice 7.

*Articolo 4***Norme specifiche per la gestione dei limiti quantitativi comunitari**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d'importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).
2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d'esportazione, il periodo contingente e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.
3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.
4. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti.
5. Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.
6. Le autorizzazioni d'importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente all'appendice 4.
7. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d'importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze d'esportazione siano state revocate o annullate dalle competenti autorità ucraine. Tuttavia, se la Commissione o le competenti autorità di uno Stato membro sono state informate dalle competenti autorità ucraine della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo del periodo durante il quale sono stati spediti i prodotti.
8. La Commissione può adottare qualsiasi misura necessaria all'esecuzione del presente articolo.

*Articolo 5***Statistiche**

Per i prodotti di acciaio di cui all'appendice 1, gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione, entro un mese dalla fine di ciascun mese, i quantitativi totali immessi in libera pratica nel mese in questione indicando il codice della nomenclatura combinata e le unità statistiche, incluse le eventuali unità supplementari, del codice stesso. Le importazioni vengono suddivise secondo le procedure statistiche in vigore.

Appendice 1

SA Prodotti laminati piatti	7209 18 10	7219 34 10	7214 91 90
SA1 (arrotolati)	7209 18 91	7219 34 90	7214 99 10
7208 10 00	7209 18 99	7219 35 10	7214 99 31
7208 25 00	7209 25 00	7219 35 90	7214 99 39
7208 26 00	7209 26 10	7225 40 80	7214 99 50
7208 27 00	7209 26 90		7214 99 61
7208 36 00	7209 27 10		7214 99 69
7208 37 10	7209 27 90	SB Prodotti lunghi	7214 99 80
7208 37 90	7209 28 10	SB1 (barre)	7214 99 90
7208 38 10	7209 28 90	7207 19 31	7215 90 10
7208 38 90	7209 90 10	7207 20 71	7216 10 00
7208 39 10	7210 11 10		7216 21 00
7208 39 90	7210 12 11	7216 31 11	7216 22 00
7211 14 10	7210 12 19	7216 31 19	7216 40 10
7211 19 20	7210 20 10	7216 31 91	7216 40 90
7219 11 00	7210 30 10	7216 31 99	7216 50 10
7219 12 10	7210 41 10	7216 32 11	7216 50 91
7219 12 90	7210 49 10	7216 32 19	7216 50 99
7219 13 10	7210 50 10	7216 32 91	7216 99 10
7219 13 90	7210 61 10	7216 32 99	
7219 14 10	7210 69 10	7216 33 10	7218 99 20
7219 14 90	7210 70 31	7216 33 90	
7225 20 20	7210 70 39		7222 11 11
7225 30 00	7210 90 31	SB2 (vergella)	7222 11 19
	7210 90 33	7213 10 00	7222 11 21
	7210 90 38	7213 20 00	7222 11 29
SA2 (lamiera pesante)		7213 91 10	7222 11 91
7208 40 10	7211 14 90	7213 91 20	7222 11 99
7208 51 10	7211 19 90	7213 91 41	7222 19 10
7208 51 30	7211 23 10	7213 91 49	7222 19 90
7208 51 50	7211 23 51	7213 91 70	7222 30 10
7208 51 91	7211 29 20	7213 91 90	7222 40 10
7208 51 99	7211 90 11	7213 99 10	7222 40 30
7208 52 10	7212 10 10	7213 99 90	7224 90 31
7208 52 91	7212 10 91		7224 90 39
7208 52 99	7212 20 11	7221 00 10	
7208 53 10	7212 30 11	7221 00 90	7228 10 10
7211 13 00	7212 40 10		7228 10 30
7225 40 20	7212 40 91	7227 10 00	7228 20 11
7225 40 50	7212 50 31	7227 20 00	7228 20 19
7225 99 10	7212 50 51	7227 90 10	7228 20 30
	7212 60 11	7227 90 50	7228 30 20
	7212 60 91	7227 90 95	7228 30 41
SA3 (altri prodotti laminati piatti)			7228 30 49
7208 40 90	7219 21 10	SB3 (altri prodotti lunghi)	7228 30 61
7208 53 90	7219 21 90	7207 19 11	7228 30 69
7208 54 10	7219 22 10	7207 19 14	7228 30 70
7208 54 90	7219 22 90	7207 19 16	7228 30 89
7208 90 10	7219 23 00	7207 20 51	7228 60 10
7209 15 00	7219 24 00	7207 20 55	7228 70 10
7209 16 10	7219 31 00	7207 20 57	7228 70 31
7209 16 90	7219 32 10		7228 80 10
7209 17 10	7219 32 90	7214 20 00	7228 80 90
7209 17 90	7219 33 10	7214 30 00	
	7219 33 90	7214 91 10	7301 10 00

Appendice 2

PARTE I

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

(per la gestione dei limiti quantitativi)

Articolo 1

1. Le competenti autorità ucraine rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'appendice 7 fino a concorrenza dei suddetti limiti.
2. L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio dell'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 4.

Articolo 2

1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'appendice 3 del presente allegato e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.
2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1.

Articolo 3

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per il periodo in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 dell'allegato.

Articolo 4

1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4 dell'allegato, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le competenti autorità degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Detta presentazione deve avvenire al più tardi il 31 dicembre 2003, sempreché le merci coperte dalla licenza siano state spedite prima del 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni d'importazione vengono rilasciate dalle competenti autorità dello Stato membro di destinazione indicato sulla licenza di esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4 dell'allegato, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.
2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le competenti autorità di uno Stato membro possono prolungare la durata di validità di un ulteriore periodo non superiore a due mesi. Tali proroghe vengono notificate alla Commissione.
3. Per le autorizzazioni d'importazione si deve utilizzare il formulario che figura nell'appendice 4 del presente allegato. Esse sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. La dichiarazione o la richiesta presentata dall'importatore per ottenere l'autorizzazione d'importazione deve contenere:
 - a) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;
 - b) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore;
 - c) la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) NC;
 - d) il paese d'origine delle merci;
 - e) il paese di spedizione;
 - f) il gruppo di prodotti e il quantitativo, espresso nell'unità appropriata, come indicato nell'appendice 7 dell'allegato per i prodotti in questione;
 - g) il peso netto per ogni voce della nomenclatura combinata;
 - h) il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC (come indicato nella casella 13 della licenza di esportazione);
 - i) se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;
 - j) se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;

- k) la data e il numero della licenza di esportazione;
- l) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;
- m) la data e la firma dell'importatore.

5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 5

La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle competenti autorità ucraine in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni d'importazione.

Articolo 6

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 7

Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano di rilasciare autorizzazioni d'importazione per i prodotti originari dell'Ucraina non coperti da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni della presente appendice.

PARTE II

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 8

1. La licenza di esportazione di cui all'articolo 1 della presente appendice e il certificato di origine (modello allegato) possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese.
2. Se i documenti di cui sopra sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.
3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'importazione secondo le disposizioni del presente allegato.
5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
 - due lettere che indicano il paese esportatore:
UA = Ucraina
 - due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:
BE = Belgio
DE = Germania
DK = Danimarca
EL = Grecia
ES = Spagna
FR = Francia
IE = Irlanda
IT = Italia
LU = Lussemburgo
NL = Paesi Bassi

AT = Austria
PT = Portogallo
FI = Finlandia
SE = Svezia
GB = Regno Unito

- un numero di una cifra che indica il periodo contingente, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 2 per il 2002;
- un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;
- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 9

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 10

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».

I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

PARTE III

LICENZA D'IMPORTAZIONE COMUNITARIA — MODULO COMUNE

Articolo 11

1. I moduli utilizzati dalle competenti autorità degli Stati membri (elenco dell'appendice 5) per il rilascio delle autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 4 devono essere conformi al modello di licenza d'importazione che figura nell'appendice 4.
2. I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l'autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.
3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m². Il formato è di 210 × 297 mm e l'interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione.
5. Al momento del rilascio, le licenze d'importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4 del presente allegato.
6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.
7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.
8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni (ad esempio, 1 000 EUR).

9. Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d'importazione, o dalle competenti autorità amministrative all'atto del rilascio degli estratti.

Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

10. Le licenze d'importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11. In caso di assoluta necessità, le competenti autorità degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Appendice 3

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)	ORIGINALE		2. Numero	
	3. Periodo contingente		4. Categoria di prodotti	
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)	LICENZA DI ESPORTAZIONE (prodotti siderurgici)			
	6. Paese di origine		7. Paese di destinazione	
8. Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto	9. Indicazioni complementari			
10. Designazione delle merci — Fabbricante	11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾	
<p>14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE</p> <p>Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono state imputate sul limite quantitativo stabilito per l'anno indicato nella casella n. 3 in relazione alla categoria di prodotti indicata nella casella n. 4, conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di prodotti siderurgici con la Comunità europea.</p>				
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)	Fatto a, il			
	(Firma)		(Timbro)	

⁽¹⁾ Indicare il peso netto in chilogrammi e il quantitativo nell'unità prevista, se diversa dal peso netto.

⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

Modello del certificato di origine di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'appendice 2

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)	ORIGINALE		2. Numero	
	3. Periodo contingente		4. Categoria di prodotti	
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)	CERTIFICATO DI ORIGINE (prodotti siderurgici)			
	6. Paese di origine		7. Paese di destinazione	
8. Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto	9. Indicazioni complementari			
10. Designazione delle merci — Fabbricante	11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾	
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono originarie del paese indicato nella casella n. 6, conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità europea.				
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)	Fatto a, il			
	(Firma)		(Timbro)	

⁽¹⁾ Indicare il peso netto in chilogrammi e il quantitativo nell'unità prevista, se diversa dal peso netto.
⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

Appendice 4

COMUNITÀ EUROPEA/LICENZA D'IMPORTAZIONE

1 Originale per il destinatario 1	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, numero di partita IVA)	2. Numero di rilascio
		3. Periodo contingente
		4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e numero di telefono)
	5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese di origine (e numero di geonomenclatura)
		7. Paese di spedizione (e numero di geonomenclatura)
		8. Ultimo giorno di validità
	9. Designazione delle merci	10. Codice (NC) delle merci
		11. Quantità espressa in unità di misura del contingente
	12. Cauzione/garanzia (se del caso)	
13. Indicazioni complementari		
14. Visto dell'autorità competente		
Data:		
(Firma)		(Timbro)

15. IMPUTAZIONI			
Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
Indicare qui l'eventuale aggiunta.			

COMUNITÀ EUROPEA/LICENZA D'IMPORTAZIONE

Copia per l'autorità competente	2	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, numero di partita IVA)	2. Numero di rilascio
			3. Periodo contingente
			4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e numero di telefono)
		5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese di origine (e numero di geonomenclatura)
			7. Paese di spedizione (e numero di geonomenclatura)
			8. Ultimo giorno di validità
	2	9. Designazione delle merci	10. Codice (NC) delle merci
			11. Quantità espressa in unità di misura del contingente
		12. Cauzione/garanzia (se del caso)	
13. Indicazioni complementari			
14. Visto dell'autorità competente			
Data:			
(Firma)		(Timbro)	

15. IMPUTAZIONI			
Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
Indicare qui l'eventuale aggiunta.			

Appendice 5

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires Économiques
Administration des relations Économiques
Services Licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Vejlssøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Fax (45) 35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn 1
Fax (49-61) 969 42 26

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Φαξ (30-1) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Economía
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax (34) 915 63 18 23/913 49 38 31

FRANCE

Setice
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Fax (33-1) 55 07 46 69

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Fax (353-1) 631 28 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per la Politica commerciale e per
la gestione del regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Fax (39) 06 59 93 22 35/06 59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax (352) 46 61 38

NEDERLAND

Belastingdienst douane
Centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
9700 RD Groningen,
Nederland
Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax (43-1) 711 00/83 86

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo
Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa
P-1140-060 Lisboa
Fax (351) 218 81 42 61

SUOMI

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
F./fax (358-9) 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-11386 Stockholm
Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham
Cleveland TS23 2NF
United Kingdom
Fax (44) 1642 53 35 57

*Appendice 6***COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA***Articolo 1*

La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità dell'Ucraina competenti per il rilascio dei certificati di origine e delle licenze di esportazione nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.

Articolo 2

Per i prodotti di acciaio soggetti al sistema di duplice controllo, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese, i quantitativi totali, espressi nell'unità appropriata e suddivisi per paese di origine e per gruppo di prodotti, per i quali sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione nel corso del mese precedente.

Articolo 3

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità governative ucraine indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.

3. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma del presente allegato. Le competenti autorità della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

4. Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri. La Comunità può decidere che le importazioni dei prodotti in questione nel suo territorio devono essere accompagnate da un certificato di origine ucraina ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'appendice 2.

5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

Articolo 4

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 2 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità risulta una violazione delle disposizioni del presente allegato, le suddette autorità chiedono all'Ucraina di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente allegato. I risultati delle indagini vengono comunicati alle competenti autorità della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.

2. A seguito delle misure prese a norma del presente allegato, le competenti autorità della Comunità possono scambiare con le autorità governative competenti dell'Ucraina tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente allegato.

3. Qualora si accerti che le disposizioni del presente allegato sono state violate, la Commissione può prendere le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.

Articolo 5

La Commissione coordina le azioni intraprese dalle competenti autorità degli Stati membri a norma del presente allegato. Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti.

—
Appendice 7

LIMITI QUANTITATIVI

Prodotti	1° gennaio 2002-31 dicembre 2003
<i>(tonnellate)</i>	
<i>SA Prodotti laminati piatti</i>	
SA1 (arrotondati)	46 604
SA2 (lamiera pesante)	178 364
SA3 (altri prodotti laminati piatti)	14 391
<i>SB Prodotti lunghi</i>	
SB1 (barre)	6 273
SB2 (vergella)	89 624
SB3 (altri prodotti lunghi)	112 926

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

30 dicembre 2002

(2002/C 331/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0422	LVL	lats lettoni	0,6123
JPY	yen giapponesi	124,27	MTL	lire maltesi	0,4179
DKK	corone danesi	7,4281	PLN	zloty polacchi	4,0005
GBP	sterline inglesi	0,65	ROL	leu rumeni	34925
SEK	corone svedesi	9,1558	SIT	tolar sloveni	230,1208
CHF	franchi svizzeri	1,4548	SKK	corone slovacche	41,688
ISK	corone islandesi	84,24	TRL	lire turche	1713000
NOK	corone norvegesi	7,2725	AUD	dollari australiani	1,8515
BGN	lev bulgari	1,9546	CAD	dollari canadesi	1,6381
CYP	sterline cipriote	0,57333	HKD	dollari di Hong Kong	8,128
CZK	corone ceche	31,489	NZD	dollari neozelandesi	2,001
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,8093
HUF	fiorini ungheresi	235,95	KRW	won sudcoreani	1247,51
LTL	litas lituani	3,4524	ZAR	rand sudafricani	8,9791

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

PROGETTO DI COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese**

(2002/C 331/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I. INTRODUZIONE

1. L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ⁽¹⁾ («regolamento sulle concentrazioni») stabilisce che la Commissione valuta le concentrazioni di cui al regolamento stesso per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.
2. Scopo della presente comunicazione è fornire indicazioni sul modo in cui la Commissione effettua la valutazione di una concentrazione quando le imprese interessate sono venditori attivi sul medesimo mercato rilevante o concorrenti potenziali in tale mercato. Nel presente documento queste concentrazioni sono denominate «concentrazioni orizzontali» ⁽²⁾. Gli orientamenti contenuti nella presente comunicazione trattano più in particolare delle conseguenze del venir meno di un concorrente effettivo o potenziale per la concorrenza nel mercato rilevante ⁽³⁾.
3. Le indicazioni contenute nella presente comunicazione si fondano, rielaborandola, sull'esperienza maturata dalla Commissione nella valutazione delle concentrazioni orizzontali ai sensi del regolamento sulle concentrazioni dalla sua entrata in vigore il 21 settembre 1990 e sulla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee. I principi qui enunciati saranno applicati ed ulteriormente sviluppati e perfezionati dalla Commissione nei singoli casi.
4. L'interpretazione della Commissione dei criteri di valutazione delle «concentrazioni orizzontali» fa salva l'interpretazione che ne potrà essere data dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

II. PANORAMICA

5. A norma dell'articolo 2 del regolamento sulle concentrazioni, una concentrazione è dichiarata incompatibile con il mercato comune se, e solo se, crea o rafforza una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso.
6. La valutazione da parte della Commissione delle concentrazioni notificate a norma del regolamento sulle concentrazioni si articola in due parti principali, reciprocamente connesse:
 - i) definizione dei mercati del prodotto e geografico rilevanti;
 - ii) valutazione della concentrazione sotto il profilo della concorrenza.

Scopo principale della definizione del mercato è individuare sistematicamente i vincoli concorrenziali che le imprese partecipanti alla concentrazione devono affrontare. La definizione del mercato sotto il profilo del prodotto e sotto il profilo geografico serve a individuare i concorrenti effettivi delle imprese partecipanti che sono in grado di condizionare il loro comportamento e di impedire loro di comportarsi in modo indipendente da un'effettiva pressione concorrenziale. Indicazioni in merito si trovano nella comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza ⁽⁴⁾. Molte delle considerazioni che determinano la definizione dei mercati rilevanti possono rilevare anche per la valutazione della concentrazione sotto il profilo della concorrenza.

7. La presente comunicazione si articola intorno ai seguenti elementi:
 - a) la probabilità che la concentrazione produca effetti anticoncorrenziali nei mercati rilevanti, in assenza di fattori controbilanciati,
 - b) la probabilità che il potere degli acquirenti agisca come contrappeso ad un aumento di potere economico a seguito della concentrazione,
 - c) la probabilità che l'ingresso di nuove imprese mantenga una concorrenza effettiva nei mercati rilevanti,
 - d) la probabilità che la concentrazione produca incrementi di efficienza,
 - e) la possibilità di invocare l'eccezione della failing firm defence (dell'impresa sul punto di fallire).
8. È alla luce di questi elementi che la Commissione deciderà se la concentrazione crea o rafforza una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso. Tuttavia non tutti questi elementi rilevano per tutte le concentrazioni orizzontali. In particolare gli incrementi di efficienza e l'eccezione della failing firm sono generalmente analizzati solo se le parti notificanti dimostrano che sono soddisfatte le condizioni necessarie per prendere in considerazione simili argomenti (cfr. sezioni VI e VII). Inoltre non è detto che sia necessario analizzare tutti gli elementi in modo altrettanto approfondito. Per esempio, la constatazione della facilità, rapidità ed efficacia dell'ingresso di nuovi concorrenti può bastare a concludere che non possono sorgere problemi di concorrenza, senza che sia necessario analizzare in profondità altri fattori.

III. POSSIBILI EFFETTI ANTICONCORRENZIALI DELLE CONCENTRAZIONI ORIZZONTALI

9. Una concorrenza effettiva porta dei benefici ai consumatori, quali prezzi bassi, prodotti di migliore qualità, un'ampia gamma di beni e servizi e innovazioni tecnologiche. Con la sua opera di controllo la Commissione vieta le concentrazioni che privano i consumatori di tali benefici consentendo invece la realizzazione delle operazioni che contribuiscono ad assicurare tali vantaggi, mantenendo una concorrenza effettiva.
10. Nel valutare gli effetti di una concentrazione sulla concorrenza la Commissione mette a confronto le condizioni di concorrenza che si determinerebbero a seguito della concentrazione con le condizioni che esisterebbero in assenza della concentrazione. Nella maggior parte dei casi le condizioni di concorrenza esistenti costituiscono il termine di paragone più rilevante per valutare gli effetti di una concentrazione. Tuttavia la Commissione terrà conto, ad esempio, della probabile entrata o uscita di imprese nel determinare qual è il termine di paragone da prendere ⁽⁵⁾.
11. Vi sono tre modi principali in cui le concentrazioni orizzontali possono pregiudicare in misura significativa la concorrenza effettiva instaurando o rafforzando una posizione dominante:
- a) Una concentrazione può creare o rafforzare una posizione di mercato predominante. Un'impresa in tale posizione sarà spesso in grado di aumentare i prezzi ⁽⁶⁾ senza essere condizionata dal comportamento dei clienti e dei concorrenti effettivi o potenziali.
 - b) Una concentrazione può diminuire il grado di concorrenza in un mercato oligopolistico eliminando vincoli concorrenziali importanti per uno o più venditori, i quali, di conseguenza, sarebbero in grado di aumentare i prezzi.
 - c) Una concentrazione può cambiare la natura della concorrenza in un mercato oligopolistico in modo tale che venditori, che prima non coordinavano il loro comportamento, sono ora in grado di coordinarsi e quindi di aumentare i prezzi. Una concentrazione può anche rendere più facile il coordinamento per i venditori che si coordinavano prima che fosse realizzata.
12. La Commissione valuterà se le modifiche prodotte dalla concentrazione potrebbero provocare uno di questi effetti. Nei mercati oligopolistici ⁽⁷⁾ una concentrazione può pregiudicare in modo significativo la concorrenza effettiva nei due modi descritti sopra alle lettere b) e c). Entrambi questi profili possono rilevare nella valutazione di una determinata operazione. In entrambe le evenienze l'aumento dei prezzi diminuirà il benessere dei consumatori.

Caratteristiche del mercato e concentrazione

13. Nel considerare i possibili effetti anticoncorrenziali di una concentrazione si devono considerare una serie di caratte-

ristiche fondamentali dei mercati. Tra queste figurano elementi quali le quote di mercato, il grado di concentrazione e l'importanza dell'innovazione.

14. Le quote di mercato offrono spesso un'utile prima indicazione dell'importanza dal punto di vista concorrenziale, sia delle imprese partecipanti alla concentrazione, sia dei loro concorrenti ⁽⁸⁾. Tuttavia le quote di mercato attuali possono essere meno importanti, se vi è motivo di presumere che le condizioni di concorrenza possano mutare in un futuro prossimo, ad esempio a causa della probabilità dell'ingresso, dell'uscita o dell'espansione di un concorrente. Questo potrebbe accadere se le imprese partecipanti alla concentrazione dovranno probabilmente fare i conti con la perdita di domanda da parte di clienti che perseguono una strategia di approvvigionamento da più fonti. Nei mercati in cui si acquista mediante gare le quote di mercato possono non essere indicative del probabile impatto sulla concorrenza di una concentrazione ⁽⁹⁾. In simili casi è preferibile ottenere informazioni dirette sul ruolo degli operatori di mercato partecipanti ai processi d'asta, ad esempio mediante analisi vincita/perdita (win/loss) ⁽¹⁰⁾. Quanto più precise sono le informazioni sulle preferenze dei clienti, tanto meno va dato peso alle quote di mercato quali indicatori dei possibili effetti sulla concorrenza di una data concentrazione.
15. Le variazioni storiche delle quote di mercato forniscono spesso informazioni utili sul gioco della concorrenza e sulla presumibile importanza futura dei vari concorrenti, ad esempio indicando quali imprese hanno conquistato quote di mercato e quali ne hanno perso.
16. Il grado complessivo di concentrazione di un mercato fornisce anch'esso utili informazioni sulla situazione concorrenziale in tale mercato. La Commissione utilizzerà l'indice di Herfindahl-Hirschman («IHH») come primo indicatore della pressione concorrenziale esistente nel mercato a seguito della concentrazione. Lo IHH si calcola sommando i quadrati delle quote di mercato individuali di tutte le imprese presenti nel mercato ⁽¹¹⁾. Lo IHH dà proporzionalmente maggior peso alle quote di mercato delle imprese più grandi, in linea con la loro importanza relativa nel gioco della concorrenza. È improbabile che la Commissione decida di aprire un'indagine sui casi nei quali lo IHH aggregato a concentrazione avvenuta rimane inferiore a [1 000] ⁽¹²⁾.
17. Una parte importante dell'analisi della concorrenza consiste nel determinare i principali parametri della concorrenza in un dato mercato. Si distinguono normalmente due principali tipi di concorrenza. Nel primo, la concorrenza si esplica fondamentalmente sulla produzione o sulla capacità: in pratica, in queste situazioni, le imprese scelgono la produzione o la capacità e poi, dato il livello della domanda, aggiustano i prezzi in modo da vendere il quantitativo prodotto. Per esempio, in alcuni mercati di prodotti di base, i livelli dei prezzi sono determinati dal livello complessivo della produzione nel mercato. Nel secondo caso, la concorrenza si esplica fondamentalmente sui prezzi; le imprese stabiliscono i prezzi ed adeguano il loro livello di produzione alla domanda.

18. Tuttavia in alcuni mercati l'innovazione è la principale forza concorrenziale. In questi casi la Commissione esamina come la concentrazione inciderà sulla pressione concorrenziale ad innovare nel mercato.

Un'impresa con una posizione di mercato predominante

19. Alcune concentrazioni proposte, se ne venisse autorizzata la realizzazione, lascerebbero un'impresa in una posizione di mercato predominante. Questo accadrebbe se, a seguito dell'operazione, l'impresa risultante dalla concentrazione⁽¹³⁾ non fosse condizionata in misura significativa dal comportamento dei concorrenti attuali nel mercato rilevante. L'esistenza di una posizione di mercato predominante è determinata sulla base di una serie di criteri differenti.

20. Secondo la giurisprudenza consolidata quote di mercato molto grandi — superiori al 50 % — possono costituire di per sé, salvo circostanze eccezionali, la prova dell'esistenza di una posizione di mercato dominante⁽¹⁴⁾, in particolare quando gli altri concorrenti nel mercato detengono quote molto più piccole. In effetti le imprese più piccole possono non avere un potere condizionante se, ad esempio, non hanno incentivi né la capacità di aumentare la loro produzione né hanno una sufficiente presenza complessiva nel mercato. Anche un'impresa la cui quota di mercato rimane inferiore al 50 % a concentrazione avvenuta può essere considerata detentrica di una posizione di mercato predominante alla luce di altri fattori, quali la forza ed il numero dei concorrenti⁽¹⁵⁾.

21. Si può tener conto anche di vari altri fattori per determinare la misura del potere economico dell'entità risultante dalla concentrazione.

— Economie di scala e di diversificazione: quando la produzione o distribuzione su larga scala conferisce all'impresa predominante un vantaggio strategico sui concorrenti più piccoli⁽¹⁶⁾.

— Accesso privilegiato alle forniture: l'impresa predominante può essere verticalmente integrata o può avere stabilito un controllo sulle fonti di approvvigionamento di prodotti a monte⁽¹⁷⁾ tale da rendere difficile o costosa l'espansione per le imprese rivali più piccole.

— Una rete di distribuzione e di vendite altamente sviluppata: l'impresa predominante può disporre di una propria fitta rete di punti vendita⁽¹⁸⁾, di un sistema logistico di distribuzione consolidato⁽¹⁹⁾ o di un'ampia copertura geografica⁽²⁰⁾ che i rivali potrebbero solo difficilmente riprodurre.

— L'accesso ad impianti importanti o a tecnologie di punta potrebbe dare alle imprese partecipanti alla concentrazione un vantaggio strategico sui concorrenti⁽²¹⁾.

— Accesso privilegiato a specifici fattori di produzione, quale il capitale fisico o finanziario. Nella grande maggioranza dei casi è improbabile che la questione della forza finanziaria sia un problema. Tuttavia in taluni

casi essa può essere uno dei fattori che contribuiscono a che una concentrazione dia adito a preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza⁽²²⁾, in particolare quando: i) le disponibilità finanziarie sono importanti per il gioco della concorrenza nel settore economico in esame; ii) vi sono asimmetrie significative tra i concorrenti in termini di capacità di finanziamento interno e iii) particolari caratteristiche del settore rendono difficile per le imprese attrarre fondi esterni.

— Altri vantaggi strategici, quali la proprietà dei marchi più importanti⁽²³⁾, una reputazione consolidata o una profonda conoscenza delle preferenze specifiche dei consumatori.

22. È probabile che alcuni dei fattori elencati sopra possano andare a beneficio dei clienti dell'impresa predominante (vedi sezione VI). Tuttavia essi possono anche rendere difficile per i concorrenti, individualmente o nel loro insieme, esercitare un sufficiente condizionamento effettivo sul comportamento dell'impresa predominante. Per esempio, essi possono rendere difficile l'espansione delle imprese più piccole o l'ingresso di nuovi concorrenti. La Commissione esaminerà quindi se le imprese partecipanti alla concentrazione affronteranno una concorrenza residua sufficiente da rendere non lucrativo l'aumento dei prezzi o la diminuzione della produzione.

23. Una concentrazione può dare origine ad un'impresa predominante o rafforzarla eliminando alcuni dei vincoli concorrenziali rimanenti. Per accertare gli effetti concorrenziali specifici di una concentrazione sarà opportuno considerare tra l'altro i vincoli concorrenziali che le parti dell'operazione esercitano l'una sull'altra prima della concentrazione ed esaminare se la soppressione di questi vincoli indurrà l'impresa risultante dalla concentrazione ad aumentare in misura significativa i prezzi. Quindi, l'eliminazione della concorrenza tra marche⁽²⁴⁾ o, più in generale, il fatto che la rivalità tra le parti sia stata la principale fonte di concorrenza nel mercato⁽²⁵⁾ può costituire un elemento importante per l'analisi. Il fatto che una delle imprese partecipanti alla concentrazione, anche se di piccole dimensioni, aveva un ruolo importante sotto il profilo della concorrenza può essere anch'esso rilevante, in particolare quando il mercato è già concentrato⁽²⁶⁾. Questa analisi sarebbe simile a quella descritta in maggior dettaglio nella sezione successiva sugli oligopoli non collusivi.

24. Nel decidere se una concentrazione crea o rafforza una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo, la Commissione terrà anche presente se l'analisi delle barriere all'ingresso, del potere degli acquirenti o delle efficienze (vedi sezioni IV-VI) induca ad una conclusione negativa.

Oligopoli non collusivi

25. Molti mercati oligopolistici presentano una concorrenza vivace. Tuttavia, in determinate situazioni, alcune concentrazioni possono diminuire il grado di concorrenza eliminando importanti vincoli concorrenziali per uno o più venditori, per i quali diventa di conseguenza redditizio

aumentare i prezzi o ridurre la produzione a concentrazione avvenuta. L'effetto più diretto sarà l'eliminazione dei vincoli concorrenziali che le imprese partecipanti alla concentrazione esercitavano l'una sull'altra. Prima della concentrazione le imprese partecipanti potrebbero aver esercitato una pressione concorrenziale reciproca. Se una di esse avesse aumentato i prezzi o ridotto la produzione, avrebbe perso clienti a favore dell'altra impresa partecipante alla concentrazione, e non ricavandone alcun vantaggio. La concentrazione eliminerebbe, quindi, questo vincolo specifico ⁽²⁷⁾. Inoltre anche le imprese che non partecipano alla concentrazione possono beneficiare della riduzione della pressione concorrenziale che consegue dalla concentrazione poiché l'aumento dei prezzi o la diminuzione della produzione da parte delle imprese partecipanti alla concentrazione potrebbe far spostare una parte della domanda verso le imprese rivali che, a loro volta, potrebbero considerare ottimale alzare anch'esse i prezzi. L'eliminazione di questi vincoli concorrenziali potrebbe provocare un aumento dei prezzi o una riduzione della produzione significativi nel mercato rilevante.

Soglie in termini di quote di mercato e indice di concentrazione

26. Nel valutare le concentrazioni orizzontali in oligopoli non collusivi, la Commissione prenderà in esame varie misure del grado di concentrazione. Un alto grado di concentrazione potrebbe essere un indizio della mancanza di pressione concorrenziale nel mercato. La Commissione utilizzerà diverse misure a seconda che le merci siano relativamente omogenee ⁽²⁸⁾ o differenziate ⁽²⁹⁾.
 27. Nel caso di prodotti relativamente omogenei l'indice IHH costituisce un indicatore particolarmente valido della situazione della concorrenza nel mercato. Una concentrazione susciterà probabilmente seri dubbi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni se essa dà luogo ad uno IHH aggregato pari o maggiore a [2 000] e ad un incremento dello IHH pari o maggiore a [150] ⁽³⁰⁾.
 28. In un mercato del prodotto differenziato il vincolo concorrenziale è determinato dal grado di sostituibilità tra i vari beni. Quando sono disponibili dati, il grado di sostituibilità può essere valutato determinando mediante inchieste sulle preferenze dei consumatori, l'analisi dei comportamenti di acquisto, la stima dell'elasticità incrociata rispetto al prezzo dei prodotti di cui trattasi ⁽³¹⁾, o i coefficienti di dirottamento ⁽³²⁾.
 29. Anche se le quote di mercato danno un'indicazione imperfetta dell'intensità della concorrenza in un mercato del prodotto differenziato, esse possono comunque essere un utile indizio della probabile pressione concorrenziale nel mercato. È improbabile che le concentrazioni che portano ad una quota di mercato combinata limitata diano origine ad un livello di potere economico che possa pregiudicare in modo significativo la concorrenza effettiva. Questo può essere vero quando la quota di mercato delle imprese interessate non supera il 25 % né nel mercato comune né in una parte sostanziale di esso purché i prodotti dei concorrenti rimasti siano sostituiti sufficientemente stretti.
- Mercati nei quali la concorrenza si esplica principalmente sulla produzione o sulla capacità*
30. Nei mercati in cui il livello della produzione o della capacità costituisce la decisione strategica più importante presa dall'oligopolista, la massima preoccupazione per le imprese è sapere come la loro decisione sulla produzione o sulla capacità influirà sui prezzi nel mercato. Quando i beni sono sufficientemente omogenei, le imprese partecipanti alla concentrazione possono avere un incentivo a diminuire la produzione o la capacità rispetto alla somma dei rispettivi livelli prima della concentrazione, facendo quindi salire i prezzi di mercato. Prima della concentrazione un aumento di prezzo provocato dalla contrazione della produzione di una delle imprese partecipanti alla concentrazione poteva andare a vantaggio solo di questa, facendola beneficiare di un margine più elevato sulle vendite. Dopo la concentrazione anche le vendite dell'altra impresa partecipante alla concentrazione approfitterebbero di tale margine più elevato. Tuttavia le dimensioni dell'aumento di prezzo dopo la concentrazione dipenderà dalla capacità e dall'incentivo per le imprese rivali ad accrescere la produzione.
 31. Se le imprese rivali dispongono di capacità sufficiente, gli acquirenti troveranno facilmente fonti di approvvigionamento alternative finché sarà redditizio per le imprese rivali aumentare la produzione. In tal caso l'aumento dei prezzi dopo la concentrazione può essere limitato e la Commissione può non avere motivo di preoccuparsi. Tuttavia può avvenire che i concorrenti non possano o non vogliano accrescere la produzione in misura sufficiente a controbilanciare la sua riduzione da parte dei partecipanti alla concentrazione. Un simile accrescimento della produzione è in particolare improbabile quando i concorrenti hanno vincoli di capacità insopprimibili o se le capacità in eccesso hanno costi di esercizio significativamente superiori a quelli delle capacità attualmente in uso ⁽³³⁾.
 32. Anche nei mercati in cui le imprese offrono prodotti differenziati le scelte in materia di produzione e capacità possono determinare i prezzi. Anche se il prezzo specifico di ogni prodotto può variare a seconda delle sue caratteristiche, il livello complessivo dei prezzi in questo tipo di mercato dipende strettamente dalle decisioni delle imprese sulla produzione e dal livello aggregato della domanda. In questo contesto una riduzione della produzione di uno dei prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione provocherà probabilmente un aumento della domanda per i prodotti dei concorrenti. L'incentivo delle imprese partecipanti alla concentrazione a ridurre la produzione sarà tanto più forte quanto maggiore è il grado di sostituibilità tra i prodotti dell'entità risultante dalla concentrazione. È probabile che le reazioni dei concorrenti siano meno significative quando essi devono fare i conti con vincoli di capacità e quando i loro prodotti non sono stretti sostituti dei prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione.
 33. Per determinare l'incidenza della concentrazione la Commissione analizzerà la capacità e l'incentivo delle imprese partecipanti alla concentrazione a ridurre la produzione come sopra descritto. La Commissione analizzerà anche le barriere all'ingresso, il potere degli acquirenti o le efficienze (cfr. sezioni IV-VI).

Mercati nei quali la concorrenza si esplica principalmente sui prezzi

34. In alcuni mercati la più importante decisione strategica degli oligopolisti è la fissazione dei prezzi. Ad esempio, la differenziazione dei prodotti può offrire alle imprese una certa flessibilità riguardo ai prezzi. Possono prodursi effetti negativi per la concorrenza quando, dopo la concentrazione, la nuova entità trovi redditizio alzare i prezzi in quanto è venuta meno la concorrenza tra le imprese partecipanti alla concentrazione. Prima della concentrazione è possibile che le imprese partecipanti alla concentrazione esercitassero una pressione concorrenziale reciproca, nel senso che se una di esse avesse alzato i prezzi, avrebbe perso clienti a favore dell'altra. La concentrazione eliminerebbe questo vincolo specifico.
35. L'incentivo ad aumentare il prezzo di un prodotto è fortemente correlato con la quota delle vendite perdute che ciascuna delle imprese partecipanti alla concentrazione può attendersi di recuperare sotto forma di incremento delle vendite del prodotto dell'altro partecipante alla concentrazione. La Commissione esaminerà anzitutto il grado di sostituibilità tra i prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione. Quanto maggiore è il grado di sostituibilità dei prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione, tanto maggiore sarebbe per esse l'incentivo ad aumentare i prezzi e tanto più elevato sarebbe il probabile aumento di prezzo a concentrazione avvenuta.
36. La Commissione esaminerà in secondo luogo il grado di differenziazione dei prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione e dei loro concorrenti. L'incentivo delle imprese partecipanti alla concentrazione ad aumentare i prezzi è più limitato quando le imprese concorrenti producono stretti sostituti che quando offrono sostituti lontani. La Commissione si preoccuperà di meno quando esiste una elevata sostituibilità tra i prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione e quelli offerti dai produttori concorrenti. Ad esempio, una concentrazione tra due produttori che offrono prodotti che i consumatori considerano sostituti particolarmente stretti potrebbe dar luogo ad un aumento significativo dei prezzi. Se invece le imprese concorrenti offrono prodotti che sono stretti sostituti di quelli delle imprese partecipanti alla concentrazione, l'aumento dei prezzi dopo la concentrazione potrebbe essere limitato.
37. In alcuni mercati può essere relativamente agevole e non troppo costoso per le imprese che vi operano riposizionare i loro prodotti o ampliare il loro portafoglio di prodotti. La Commissione studierà se la possibilità di riposizionare un prodotto o ampliare la gamma dei prodotti da parte delle imprese partecipanti alla concentrazione o dei loro concorrenti possa influenzare l'incentivo dell'entità risultante dalla concentrazione ad alzare i prezzi. Il riposizionamento dei prodotti o l'ampliamento della gamma dei prodotti è meno probabile quando comporta forti costi irrecuperabili.
38. Per determinare l'incidenza della concentrazione la Commissione analizzerà la capacità e l'incentivo delle imprese partecipanti alla concentrazione ad aumentare i prezzi come sopra descritto. La Commissione analizzerà anche

le barriere all'ingresso, il potere degli acquirenti o le efficienze (cfr. sezioni IV-VI).

Mercati fondati su gare

39. Nelle situazioni in cui i venditori gareggiano per presentare un'offerta specifica ad ogni singolo acquirente, l'analisi degli effetti della concentrazione sulla concorrenza può essere diversa da quella esposta sopra. In particolare, nel caso dei mercati fondati su gare, il principale risultato concorrenziale è assicurato dalla presenza di più offerte in concorrenza tra loro. La Commissione analizzerà se vi sono gare nelle quali le imprese partecipanti alla concentrazione sarebbero probabilmente le più credibili concorrenti l'una dell'altra. Questo potrebbe avvenire quando le imprese partecipanti alla concentrazione sono i due offerenti con i costi più bassi e nessun altro offerente ha costi sufficientemente bassi da esercitare un condizionamento concorrenziale sull'offerente vincente.

Maggior rischio di coordinamento

40. Una concentrazione può cambiare la natura della concorrenza in un mercato oligopolistico in modo tale che i venditori, che prima non coordinavano il loro comportamento, sono ora in grado di coordinarsi e quindi aumentare i prezzi senza dover concludere un accordo o ricorrere a una pratica concordata ai sensi dell'articolo 81 del trattato⁽³⁴⁾. La modifica della struttura del mercato può essere tale che esse considererebbero possibile, economicamente razionale e quindi preferibile adottare in modo duraturo un comportamento sul mercato finalizzato a vendere a prezzi superiori al livello concorrenziale.
41. Una concentrazione può anche facilitare ulteriormente il coordinamento di venditori che già si coordinavano prima della concentrazione stessa, rendendo tale coordinamento più solido oppure permettendo un risultato ancora più lontano da quello concorrenziale. È improbabile che la Commissione autorizzi una concentrazione se vi era già coordinamento prima dell'operazione, a meno che non ritenga che sia probabile che la concentrazione turbi il coordinamento stesso.
42. Il coordinamento può assumere varie forme. In alcuni mercati la forma più probabile di coordinamento può essere il mantenimento o l'aumento dei prezzi al di sopra del livello concorrenziale. In altri il coordinamento può mirare a limitare la produzione o l'ammontare di nuova capacità immessa nel mercato. Le imprese possono anche coordinarsi per ripartirsi il mercato, ad esempio per aree geografiche⁽³⁵⁾ o secondo altre caratteristiche dei clienti o aggiudicandosi a turno i contratti nei mercati fondati su gare.
43. È più probabile che il coordinamento si manifesti in mercati nei quali è abbastanza semplice stabilire i termini del coordinamento stesso. Per termini si intendono sia il tipo di coordinamento che le regole implicite che lo disciplinano. Le parti dovrebbero, quindi, essere in grado di giungere ad una percezione comune di quali siano i comportamenti che sarebbero considerati aggressivi («barare») giustificando reazioni («sanzioni») da parte degli altri membri dell'oligopolio.

44. Affinché il coordinamento sia duraturo devono essere soddisfatte tre condizioni di base. Primo, le imprese che partecipano al coordinamento devono essere in grado di verificare in misura sufficiente se i termini del coordinamento sono rispettati, ossia di individuare se un'impresa del gruppo si sta discostando dai termini del coordinamento. Secondo, devono esservi meccanismi deterrenti credibili che possano essere attivati in caso di scoperta di deviazioni. Questi meccanismi deterrenti devono essere sufficientemente efficaci da convincere le imprese partecipanti al coordinamento che è nel loro interesse aderire ai termini del coordinamento. Terzo, il comportamento di estranei, quali i concorrenti attuali e futuri, come pure dei clienti, non deve essere in grado di pregiudicare i risultati attesi dal coordinamento ⁽³⁶⁾.
45. Un mercato nel quale è ragionevolmente agevole stabilire i termini del coordinamento e nel quale i tre criteri di cui sopra sono soddisfatti in misura sufficiente, è propenso a manifestarsi di comportamenti coordinati. Questo non significa che si avrà necessariamente un coordinamento sostanziale. Tuttavia, quanto minore è il numero dei membri dell'oligopolio, tanto più è probabile che le imprese saranno in grado di sfruttare le condizioni di mercato favorevoli e di stabilire o migliorare una situazione di coordinamento reciproco. Nella maggior parte dei casi una concentrazione in un contesto come questo rafforzerebbe il coordinamento esistente o accrescerebbe la probabilità che esso si manifesti.
46. La Commissione esamina la possibilità di stabilire i termini del coordinamento e se è probabile che le tre condizioni di cui sopra siano soddisfatte in misura sufficiente nella situazione post-concentrazione nonché i cambiamenti che la concentrazione provocherà sotto questo profilo. In questo modo la Commissione potrà valutare se una concentrazione accrescerebbe il rischio di un coordinamento o se lo renderebbe più agevole o più efficace.
47. La Commissione tiene conto sia delle caratteristiche strutturali dei mercati interessati che del comportamento passato delle imprese operanti nei mercati stessi. Molte caratteristiche strutturali sono importanti per più di una condizione.
48. L'analisi della possibilità di coordinamento in un dato mercato rilevante richiede di norma la presa in esame di un gran numero di informazioni le quali possono non portare tutte allo stesso risultato. La prova di un passato coordinamento in mercati del prodotto o geografici simili può allora essere un utile indizio del fatto che è probabile che le condizioni necessarie citate sopra saranno soddisfatte anche nel mercato rilevante per la concentrazione. Analogamente può darsi che prima della concentrazione le imprese competano vivacemente in forme tali da rendere improbabile il manifestarsi di un coordinamento.
49. È più probabile che il coordinamento si manifesti se i membri dell'oligopolio sono in grado di giungere facilmente ad una percezione comune delle modalità di funzionamento del meccanismo di coordinamento. I membri dovrebbero avere idee simili su ciò che verrebbe considerato conforme al comportamento parallelo e su quali iniziative rischierebbero presumibilmente di provocare sanzioni da parte di altri membri dell'oligopolio.
50. In generale, quanto più semplice e stabile è il contesto economico, tanto più facile risulta per le imprese stabilire i termini del coordinamento. È più facile coordinarsi in merito al prezzo di un unico prodotto omogeneo che mettersi d'accordo su centinaia di prezzi in un mercato con molti prodotti differenziati. Analogamente è più facile coordinarsi in merito ad un prezzo quando le condizioni della domanda e dell'offerta sono relativamente stabili che quando sono in costante mutamento. In questo contesto una sostanziale crescita organica di alcune imprese sul mercato può indicare che la situazione corrente non è sufficientemente stabile da rendere probabile il coordinamento. Un coordinamento mediante ripartizione del mercato sarà più facile se i clienti hanno caratteristiche semplici che permettono alle imprese partecipanti al coordinamento di attribuirsi prontamente i clienti. Queste caratteristiche possono essere di ordine geografico, fondarsi sul tipo di cliente o essere semplicemente dovute all'esistenza di clienti che acquistano di regola da una delle imprese partecipanti al coordinamento.
51. Le imprese che intendono coordinarsi possono tuttavia trovare il modo di superare i problemi derivanti dalla complessità del contesto economico. Esse possono ad esempio stabilire semplici regole di determinazione dei prezzi che riducono la complessità del coordinamento su un gran numero di prezzi. Un esempio di una regola del genere consiste nello stabilire un numero ridotto di punti di determinazione del prezzo, riducendo così drasticamente il problema del coordinamento. Un'altra possibilità è stabilire un rapporto fisso tra una serie di prezzi di base e una serie di altri prezzi in modo che tutti i prezzi varino fondamentalmente in parallelo.
52. Una conoscenza approfondita delle altre imprese può anch'essa contribuire a superare alcuni dei problemi della messa a punto dei termini del coordinamento. In particolare, può essere importante la trasparenza della struttura dei costi. Legami strutturali quali le partecipazioni incrociate o le partecipazioni in imprese comuni possono contribuire ad allineare gli incentivi tra gli oligopolisti. Un altro modo di stabilire i termini comuni del coordinamento potrebbe essere lo scambio pubblico di informazioni strategiche attraverso la stampa. Un esempio del genere potrebbe essere dato da una situazione in cui le imprese si trovano di fronte al problema di coordinare il volume delle capacità supplementari da immettere sul mercato da un anno all'altro. Dichiarare pubblicamente qual è l'incremento della domanda che prevedono potrebbe essere un modo per risolvere questo problema. Quanto più complessa è la situazione di mercato, tanto maggiore è la trasparenza o la quantità di comunicazione necessaria per stabilire i termini del coordinamento.

Messa a punto dei termini del coordinamento

49. È più probabile che il coordinamento si manifesti se i membri dell'oligopolio sono in grado di giungere facil-

53. Stabilire i termini del coordinamento è anche tanto più facile quanto più le imprese sono simmetriche⁽³⁷⁾. La simmetria tra le imprese accresce la probabilità che esse abbiano incentivi compatibili a coordinarsi e, in particolare, che esse si mettano d'accordo su quali siano i termini auspicabili del coordinamento. Ad esempio, per imprese con strutture dei costi e quote di mercato simili, che operano a livelli di capacità simili e con lo stesso grado di integrazione verticale, sarà presumibilmente relativamente facile coordinarsi sui prezzi auspicabili.
54. La Commissione guarderà con particolare attenzione ai cambiamenti che la concentrazione produrrà per quanto riguarda la facilità con la quale le imprese sono in grado di stabilire i termini del coordinamento. Ad esempio una concentrazione potrebbe accrescere la simmetria in un gruppo di imprese rendendo più simili le quote di mercato, i livelli di utilizzo delle capacità, il grado di integrazione verticale o le strutture dei costi delle imprese stesse. Una concentrazione può anche coinvolgere un'impresa che in passato ha dimostrato costantemente di preferire prezzi più bassi dei suoi concorrenti. Imprese del genere sono talvolta chiamate «guastafeste». Se l'impresa derivante dalla concentrazione seguisse strategie di prezzo simili a quelle degli altri concorrenti, per le imprese rimanenti risulterebbe più agevole coordinarsi sui prezzi auspicabili e la concentrazione accrescerebbe il rischio di coordinamento.
- Controllo*
55. Le imprese partecipanti ad un coordinamento sono sempre tentate di accrescere la loro quota di mercato dissociandosi dai termini del coordinamento, ad esempio abbassando i prezzi, aumentando la capacità o cercando di vincere più gare del previsto. Solo la minaccia di «sanzioni» tempestive dissuade le imprese dal barare. Per sapere quando è il caso di attivare i meccanismi deterrenti, le imprese partecipanti al coordinamento devono essere in grado di controllare con sufficiente precisione se qualcuno sta violando le regole del gioco. I mercati devono quindi essere sufficientemente trasparenti da permettere alle imprese partecipanti al coordinamento di osservare tempestivamente le scelte delle altre imprese.
56. Il grado di trasparenza dipende tra l'altro dal modo in cui vengono effettuate le transazioni in un dato mercato. La trasparenza è maggiore in un mercato nel quale le transazioni avvengono in una borsa nel quale offerta e domanda si incontrano pubblicamente piuttosto che in mercati nei quali le transazioni avvengono sulla base di trattative riservate in via bilaterale tra venditori ed acquirenti. Listini di prezzi accessibili al pubblico possono offrire trasparenza in quanto tendono a riflettere i prezzi di transazione. La trasparenza può diminuire se i prezzi effettivi comprendono anche sconti non osservabili.
57. In particolare, nei mercati fondati su gare il grado di trasparenza dipende dal tipo di asta utilizzato. Nelle aste a busta chiusa, nessun offerente può ottenere informazioni sulle offerte presentate dagli altri concorrenti. In un'asta pubblica a grida ogni offerente può immediatamente osservare il comportamento degli altri. Analogamente in altri mercati è importante per valutare il grado di trasparenza accertare quale tipo di informazioni su ogni transazione sono accessibili al pubblico. In alcuni mercati i prezzi sono pubblici.
58. Nel valutare il livello di trasparenza del mercato, è fondamentale stabilire quali informazioni sul comportamento degli altri oligopolisti possono essere dedotte dalle informazioni disponibili. Le imprese partecipanti al coordinamento dovrebbero essere in grado di capire con una certa sicurezza se un comportamento inaspettato è veramente dovuto ad una deviazione dai termini del coordinamento. Ad esempio, in ambienti instabili può essere difficile per un'impresa sapere se un calo delle vendite è dovuto ad una discesa del livello complessivo della domanda o a una perdita di quote di mercato a favore di un concorrente che sta offrendo prezzi particolarmente bassi. Analogamente, in una situazione nella quale la domanda complessiva o le condizioni di costo fluttuano, può essere difficile capire se un concorrente sta abbassando i prezzi perché si aspetta che i prezzi coordinati scendano o perché ha deciso di comportarsi in modo aggressivo.
59. In alcuni mercati nei quali le condizioni generali sono apparentemente sfavorevoli al controllo del comportamento delle altre imprese, le imprese possono tuttavia seguire pratiche che hanno l'effetto di facilitare il monitoraggio anche se non sono necessariamente concepite per tale scopo. Pratiche del genere, come la pubblicazione volontaria di informazioni o annunci, possono incrementare la trasparenza o aiutare i concorrenti ad interpretare le scelte compiute. La presenza di amministratori di un'impresa nel consiglio di amministrazione di un'altra e viceversa, la partecipazione in imprese comuni e incroci simili sono altri elementi che possono facilitare il controllo.
60. La Commissione osserverà con particolare attenzione se la concentrazione comporta dei cambiamenti per quanto riguarda la capacità delle imprese partecipanti al coordinamento di controllarsi a vicenda. Ad esempio, le modifiche dell'integrazione verticale possono consentire un più agevole monitoraggio dei prezzi. Una concentrazione può anche coinvolgere un'impresa che in precedenza non aveva seguito una pratica diffusa nel settore la quale rendeva più facile il controllo.

Meccanismi deterrenti

61. Il coordinamento non può aver luogo senza l'esistenza di meccanismi deterrenti che siano sufficientemente seri da convincere tutte le imprese partecipanti al coordinamento che è nel loro interesse aderire ai termini di esso. È quindi la minaccia di ritorsioni future che mantiene in atto il coordinamento. Tuttavia la minaccia è credibile solo se, quando viene scoperta una violazione da parte di un'impresa, il meccanismo deterrente viene effettivamente attivato. Anche se spesso per designare i meccanismi deterrenti si usa il termine «sanzione», questo non va inteso in senso stretto, cioè che un meccanismo del genere punisce individualmente un'impresa che si è dissociata. Se le imprese prevedono che il coordinamento verrà meno per un periodo di tempo sufficiente se qualcuno non vi si attiene, e si tornerà quindi ad un risultato non coordinato, ciò costituisce in sé un meccanismo deterrente. Questo meccanismo può tuttavia non essere sufficiente a mantenere un coordinamento tacito, nel qual caso possono dover intervenire altri meccanismi.
62. Un'impresa deciderà di dissociarsi dalla pratica coordinata se i benefici che si attende dalla dissociazione sono maggiori del costo prevedibile della sanzione. Rispetto all'alternativa di attenersi alla pratica coordinata una violazione procurerebbe inizialmente un profitto più elevato, ma successivamente un livello di utili più basso, una volta che gli altri membri dell'oligopolio abbiano applicato la sanzione. Le deviazioni sono impedito quando il valore attuale netto della perdita di utili futura supera il valore attuale netto dei maggiori profitti realizzati per la durata della deviazione. Quanto più rapidamente è probabile che sarà applicata la sanzione, tanto minore è il vantaggio derivante dalla deviazione e tanto maggiore la perdita incorsa nel periodo della sanzione.
63. Le sanzioni che sono applicate solo dopo un certo periodo di tempo o che non hanno molte probabilità di essere applicate hanno meno probabilità di essere giudicate sufficientemente serie. Ad esempio, se un mercato è caratterizzato da ordinativi poco frequenti e per grandi quantitativi un'impresa può essere tentata di deviare per aggiudicarsi un grosso contratto. Può essere difficile mettere a punto un meccanismo con un sufficiente effetto deterrente in un mercato del genere, poiché il vantaggio ottenuto non osservando il coordinamento è grande, certo ed immediato, mentre le perdite dovute ad eventuali sanzioni possono essere incerte e si manifestano solo dopo un certo tempo. La rapidità di messa in atto dei meccanismi deterrenti è connessa alla trasparenza. Se le imprese sono in grado di osservare le azioni dei concorrenti solo con notevole ritardo, allora la sanzione sarà altrettanto ritardata e
- ciò può influire sulla sua capacità di scoraggiare una deviazione.
64. L'azione deterrente non deve necessariamente avvenire nello stesso mercato della deviazione. Se tra i membri dell'oligopolio vi è interazione commerciale anche in altri mercati, questi possono offrire varie possibilità di azioni deterrenti⁽³⁸⁾. Tali azioni possono assumere molte forme, compreso il ritiro da un'impresa comune o da altre forme di cooperazione o la vendita di azioni in società di proprietà comune.
65. I membri di un oligopolio possono fondare il coordinamento su un meccanismo deterrente solo se sarebbe razionale per ogni membro metterlo in atto ogniqualvolta si verifici un'eventuale deviazione. La decisione di ogni membro dell'oligopolio di mettere effettivamente in atto o meno un meccanismo deterrente dipende da una valutazione delle conseguenze a breve e lungo termine simile a quella che compie un potenziale autore di una deviazione. Se una deviazione non è punita il coordinamento si spezza ed è probabile che i livelli di profitto futuri saranno bassi. D'altro canto, se la sanzione viene messa in atto il coordinamento può essere ristabilito con la prospettiva di maggiori profitti futuri. Può quindi essere razionale mettere in atto una sanzione anche se essa comporta dei costi a breve termine per i membri dell'oligopolio, purché tali costi siano minori dell'aumento dei profitti a lungo termine che il ristabilimento del coordinamento produrrebbe.
66. In taluni casi certi meccanismi deterrenti possono non essere credibili perché impediscono intrinsecamente il ritorno al risultato coordinato. Un esempio del genere è quello di un mercato stagnante nel quale gli incrementi di capacità possono avvenire solo per grandi blocchi (ad esempio costruendo un nuovo stabilimento) e la capacità non ha valore se non viene utilizzata per quello specifico mercato. In questo scenario un coordinamento inteso a mantenere la capacità totale al di sotto del livello concorrenziale può essere improbabile in quanto non è disponibile alcun meccanismo deterrente credibile nel caso in cui un membro dell'oligopolio devii incrementando la capacità fino al livello al quale un ulteriore aumento di capacità provocherebbe una situazione di eccesso di offerta permanente.
67. In taluni casi la deviazione potrebbe di per sé comportare un vantaggio competitivo durevole che nessuna sanzione applicabile dagli altri oligopolisti potrebbe contrastare efficacemente. In un mercato con forti effetti di rete, ossia un mercato in cui ogni singolo cliente preferisce essere rifornito dallo stesso fornitore degli altri clienti⁽³⁹⁾, la deviazione può provocare un mutamento irrevocabile dell'equilibrio competitivo del mercato che lascerà indietro gli altri concorrenti permanentemente.

68. La concentrazione può modificare il grado di incisività possibile delle sanzioni in un dato mercato. Ciò potrebbe, ad esempio, risultare da mutamenti della distribuzione delle quote di mercato o delle eccedenze di capacità. La Commissione osserverà con particolare attenzione la possibilità di simili modifiche nell'analizzare gli effetti della concentrazione sulla concorrenza.

Reazioni degli estranei al coordinamento

69. Perché il coordinamento abbia successo, il comportamento dei concorrenti attuali e futuri, come pure quello dei clienti, non deve essere in grado di pregiudicare i risultati attesi dal coordinamento. Se ad esempio il coordinamento mira a ridurre la capacità complessiva nel mercato, esso si tradurrà unicamente in un danno per i consumatori solo se all'esterno dell'oligopolio non vi è nessuno che risponderebbe a tale riduzione con un corrispondente incremento della propria capacità. L'analisi di questi elementi è simile a quella svolta quando sono considerati altri tipi di ostacoli alla concorrenza prodotti dalle concentrazioni. Gli effetti dell'ingresso di nuovi operatori e del potere degli acquirenti sono trattati nelle sezioni successive. Tuttavia va dedicata particolare attenzione ai possibili effetti di tali elementi sulla stabilità del coordinamento. Ad esempio, modificando le sue pratiche commerciali e concentrando una grande parte del suo fabbisogno su un unico fornitore o offrendo contratti a lungo termine, un grande acquirente può essere in grado di indurre una delle imprese partecipanti al coordinamento a dissociarsi per aggiudicarsi una notevole fetta di nuovi affari.

Casi particolari

Innovazione

70. In mercati oligopolistici non collusivi o in mercati caratterizzati da un'impresa in posizione predominante, dove l'innovazione è la principale arma concorrenziale, la Commissione studia in che modo la concentrazione inciderà sulla pressione concorrenziale ad innovare nel mercato. La pressione concorrenziale in simili mercati può essere attenuata se la concentrazione avviene tra i due soli concorrenti che in precedenza introducevano le innovazioni più importanti. Ciò può ad esempio avvenire nel caso di una concentrazione tra due imprese farmaceutiche che erano le sole con prodotti in fase di sviluppo per uno specifico mercato del prodotto. In alternativa, se la concentrazione accresce la capacità delle imprese di introdurre nuove innovazioni nel mercato, la pressione concorrenziale ad innovare potrebbe aumentare. Nei mercati in cui il coordinamento è più probabile l'innovazione rende il coordinamento meno facile da proseguire. Ciò perché le innovazioni, specie se drastiche, possono permettere a un'impresa di procurarsi un vantaggio significativo sui concorrenti. Questo può ridurre sia il valore del coordinamento futuro, sia il danno che i concorrenti sarebbero in grado di infliggere.

Ingresso potenziale

71. Le concentrazioni nelle quali un'impresa già operante nel mercato rilevante effettua una fusione con un concorrente potenziale in tale mercato può produrre effetti anticoncorrenziali simili a quelli derivanti dalle concentrazioni tra due imprese già operanti nel medesimo mercato rilevante. La Commissione applicherà quindi metodi di analisi simili ai due tipi di concentrazioni.

72. Una fusione con un concorrente potenziale può generare effetti anticoncorrenziali orizzontali se il concorrente potenziale condiziona significativamente il comportamento delle imprese operanti nel mercato. Ciò avviene se il concorrente potenziale possiede elementi che potrebbero essere facilmente utilizzati per entrare nel mercato senza sostenere costi irrecuperabili significativi. Lo stesso vale se il concorrente potenziale fosse probabilmente in grado di sostenere le spese non recuperabili necessarie per entrare nel mercato in un arco di tempo relativamente breve, dopo il quale egli condizionerebbe il comportamento delle imprese operanti nel mercato.

73. Perché una concentrazione con un concorrente potenziale abbia effetti anticoncorrenziali significativi devono essere soddisfatte due condizioni di base. Primo, il concorrente potenziale deve già esercitare un condizionamento significativo o vi deve essere una significativa probabilità che diventi una forza concorrenziale effettiva. La prova che un concorrente potenziale progetta di entrare nel mercato in modo significativo potrebbe contribuire a far giungere la Commissione ad una simile conclusione⁽⁴⁰⁾. Secondo, non dovrebbe esistere un numero sufficiente di altri concorrenti potenziali che siano in grado di esercitare la stessa pressione concorrenziale del concorrente potenziale che partecipa alla concentrazione.

Concentrazioni che creano o rafforzano un potere degli acquirenti

74. La Commissione può anche analizzare fino a che punto l'entità risultante dalla concentrazione accrescerà il suo potere economico come acquirente nei mercati a monte. Da un lato, una concentrazione che instaura o rafforza il potere economico di un acquirente può pregiudicare la concorrenza effettiva. In particolare l'impresa risultante dalla concentrazione può essere in grado di ridurre i suoi acquisti di fattori produttivi al fine di ottenere prezzi più bassi. A sua volta ciò può indurla a ridurre il suo livello di produzione nel mercato del prodotto finale, a danno del benessere dei consumatori. Dall'altro lato, l'aumento del potere degli acquirenti può spesso apportare vantaggi ai consumatori. Se l'aumento del potere degli acquirenti abbassa il costo dei fattori di produzione senza limitare la concorrenza o la produzione totale a valle, allora è probabile che una quota delle riduzioni dei costi sia trasferita ai consumatori sotto forma di prezzi più bassi. La concorrenza nei mercati a valle potrebbe subire un pregiudizio anche quando, in particolare, l'impresa nata dalla concentrazione potrebbe sfruttare il suo potere di acquirente per imporre restrizioni verticali ai fornitori, precludendo quindi i suoi rivali.

IV. POTERE DI CONTRASTO DEGLI ACQUIRENTI

75. La pressione concorrenziale su un'impresa non è esercitata solo dai concorrenti, ma può provenire anche dai clienti. La Commissione, nei casi in cui è rilevante, esaminerà fino a che punto i clienti saranno in grado di controbilanciare il probabile incremento di potere di mercato che deriverà dalla concentrazione.
76. Anche le imprese con elevatissime quote di mercato possono non essere in grado di prescindere dal comportamento dei loro clienti se questi hanno un potere in quanto acquirenti ⁽⁴¹⁾. Il potere degli acquirenti in questo contesto va inteso come la capacità dei grossi clienti di ricorrere, entro tempi ragionevoli, ad alternative credibili qualora il fornitore decida di aumentare i prezzi o peggiorare le condizioni di consegna ⁽⁴²⁾. Esempi di un simile potere degli acquirenti sono la possibilità di un acquirente di passare immediatamente ad altri fornitori, minacciare credibilmente di integrarsi verticalmente nel mercato a monte o promuovere un ingresso a monte ⁽⁴³⁾, ad esempio convincendo un concorrente potenziale a fare il suo ingresso impegnandosi a commissionargli grossi quantitativi. È più probabile che questo tipo di potere degli acquirenti sia detenuto da clienti grandi e sofisticati piuttosto che da imprese piccole in un settore economico frammentato. Tuttavia è importante esaminare gli incentivi dei compratori a sfruttare in questo modo il loro potere. Ad esempio un'impresa a valle può non voler investire nel convincere un nuovo fornitore ad entrare nel mercato a monte, se dei benefici di tale ingresso, in termini di minor costo dei fattori di produzione, potessero trarne vantaggio anche i suoi concorrenti.
77. La Commissione può giungere alla conclusione che il potere degli acquirenti è sufficiente ad impedire la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo se i clienti più piccoli privi di potere in quanto acquirenti non si troveranno di fronte a prezzi significativamente più alti o a condizioni deteriorate a concentrazione avvenuta ⁽⁴⁴⁾. Inoltre non basta che esista un potere degli acquirenti prima della concentrazione; esso deve sussistere e rimanere efficace anche dopo. Questo perché una concentrazione tra due fornitori può ridurre il potere degli acquirenti se elimina un'alternativa credibile.

V. INGRESSO NEL MERCATO

78. In un ambiente concorrenziale dinamico il numero e l'identità delle imprese in un determinato settore possono cambiare nel tempo in risposta al mutamento delle condizioni. Se il livello dei profitti in un settore è elevato a causa dell'assenza di pressioni concorrenziali sulle imprese presenti, è da presumere che altri imprenditori cerchino di conquistarsi una fetta di quei profitti entrando nel settore. Quando entrare in un mercato è particolarmente agevole la sola minaccia di ingresso potenziale può essere sufficiente ad impedire alle imprese partecipanti alla concentrazione di esercitare un potere di mercato. Infatti, in casi del genere, qualsiasi aumento di prezzo può creare l'incentivo per un nuovo ingresso.
79. Nel valutare se un nuovo ingresso può essere considerato un vincolo concorrenziale sufficiente per le imprese partecipanti alla concentrazione, occorre mostrare che esso sarebbe probabile, rapido e sufficiente per dimensioni e portata da controbilanciare i potenziali effetti anticoncorrenziali della concentrazione. È improbabile che la Commissione concluda che vi sono preoccupazioni per la concorrenza se vi sono prove chiare che queste condizioni sono soddisfatte.
80. Per quanto riguarda la probabilità di un nuovo ingresso, la Commissione studierà se vi sia un'elevata probabilità di un nuovo ingresso dopo la concentrazione. Sotto questo profilo la Commissione guarderà con particolare attenzione all'esistenza di barriere all'ingresso nel mercato rilevante, ossia alle caratteristiche specifiche del mercato, che possono dare alle imprese già presenti un vantaggio decisivo sui concorrenti potenziali. Se le barriere all'ingresso sono basse, sarà più probabile che le imprese partecipanti alla concentrazione siano condizionate dalla prospettiva di un nuovo ingresso. Al contrario, se le barriere all'ingresso sono considerevoli, ci si può attendere che le imprese partecipanti alla concentrazione esercitino il potere di mercato ed alzino i prezzi senza essere condizionate dalla prospettiva dell'ingresso di nuovi concorrenti nel mercato.
81. Le barriere all'ingresso possono assumere la forma di vantaggi giuridici, tecnici o strategici.
- I vantaggi giuridici riguardano situazioni nelle quali ostacoli normativi dovuti alla legislazione limitano il numero dei partecipanti al mercato limitando, ad esempio, il numero delle licenze.
 - Le imprese già presenti sul mercato possono anche beneficiare di vantaggi tecnici, come l'accesso preferenziale a infrastrutture essenziali, risorse naturali, innovazione e R & S o diritti di proprietà intellettuale, che rendono difficile per qualsiasi altra impresa competere con successo. Ad esempio in certi settori può essere difficile ottenere fattori di produzione essenziali o i prodotti e i processi possono essere coperti da brevetto. Anche altri fattori quali economie di scala e di diversificazione, reti di distribuzione e di vendita, l'accesso a tecnologie importanti possono costituire barriere all'ingresso.
 - Inoltre, possono esistere barriere strategiche all'ingresso a causa della posizione consolidata delle imprese presenti sul mercato. In particolare può essere difficile entrare in un dato settore perché per affermarsi occorrono esperienza o reputazione, elementi che possono difficilmente essere acquisiti da un nuovo operatore. Si

terrà conto di fattori quali la fedeltà dei consumatori ad un determinato marchio, le strette relazioni tra fornitori e clienti, l'importanza della promozione e della pubblicità o altri vantaggi connessi alla reputazione. Le barriere strategiche all'ingresso comprendono anche situazioni nelle quali le imprese presenti hanno già investito in ampie capacità in eccesso o l'ingresso può essere inibito dai costi che i clienti dovrebbero sostenere per passare ad un diverso fornitore.

82. Affinché un nuovo ingresso sia probabile, esso deve essere sufficientemente redditizio quando si tiene conto delle potenziali reazioni delle imprese già presenti nel mercato. L'ingresso nel mercato è quindi più difficile se le imprese già presenti saranno in grado di capire quali sono i clienti che il nuovo concorrente sta tentando di conquistare e di difendere la loro quota di mercato offrendo riduzioni di prezzo mirate ai clienti in questione.
83. Nel valutare la redditività o meno dell'ingresso nel mercato, occorre tenere conto della probabile evoluzione del mercato. È più probabile che sarà redditizio entrare in un mercato destinato, secondo le previsioni, a crescere rapidamente in futuro piuttosto che entrare in un mercato in declino. Le economie di scala o gli effetti di rete rendono non conveniente l'ingresso, a meno che il nuovo concorrente abbia la possibilità di ritagliarsi una quota di mercato sufficientemente elevata.
84. L'ingresso è particolarmente probabile se i fornitori in altri mercati possiedono già impianti di produzione che potrebbero essere utilizzati per entrare nel mercato in questione. Un riallocazione degli impianti di produzione è più probabile se le due alternative hanno approssimativamente la stessa redditività prima della concentrazione.
85. La Commissione studierà attentamente la storia del settore nel valutare le barriere all'ingresso. È improbabile che la Commissione ritenga che vi sono ostacoli all'ingresso in mercati in cui vi sono stati in passato numerosi esempi di ingresso di successo. Se invece i precedenti tentativi di ingresso nel mercato sono falliti, magari per effetto della reazione delle imprese già insediate, un nuovo ingresso nel mercato sembrerebbe meno probabile in futuro.
86. L'entrata nel mercato deve essere non soltanto probabile ma anche tempestiva e di sufficiente portata e dimensioni. Nel valutare la possibile tempestività di un ingresso, la Commissione studierà se i potenziali nuovi ingressi saranno abbastanza rapidi e duraturi da impedire l'esercizio di un potere di mercato. L'adeguatezza dei tempi dipenderà dalle caratteristiche e dalle dinamiche del mercato, come anche dalle capacità specifiche dei potenziali nuovi concorrenti⁽⁴⁵⁾. Un ingresso di portata e dimensioni insufficienti ha poche probabilità di esercitare una pressione sulle imprese insediate e di impedire gli effetti anticoncorrenziali della concentrazione. Ad esempio, l'ingresso in una nicchia di mercato può non essere una minaccia credibile.

La minaccia di ingresso deve anche essere sufficientemente seria da dissuadere le imprese partecipanti alla concentrazione dall'aumentare i prezzi.

VI. CONSIDERAZIONI DI EFFICIENZA

87. La Commissione valuta positivamente il processo di ristrutturazione delle imprese che si esplica attraverso le concentrazioni in quanto esso corrisponde alle esigenze di una concorrenza dinamica e può aumentare la competitività dell'industria europea, migliorare le condizioni della crescita ed elevare il tenore di vita nella Comunità⁽⁴⁶⁾. Di conseguenza la Commissione tiene conto nella sua valutazione delle concentrazioni orizzontali dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza⁽⁴⁷⁾.
88. Nella valutazione complessiva di una concentrazione la Commissione prende in considerazione ogni guadagno di efficienza debitamente comprovato. Essa può decidere che, a causa dell'incremento di efficienza prodotto dalla concentrazione, questa non crea o non rafforza una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo. Ciò avverrà quando la Commissione è in grado di concludere sulla base di prove sufficienti che il miglioramento di efficienza generato dalla concentrazione accrescerà probabilmente l'incentivo dell'impresa risultante dalla concentrazione a comportarsi in modo pro-concorrenziale a vantaggio dei consumatori, controbilanciando gli effetti negativi per la concorrenza che l'operazione potrebbe altrimenti produrre. Nell'interesse dei consumatori è necessario assicurarsi che l'impresa risultante dalla concentrazione avrà non solo sufficienti incentivi a realizzare i guadagni di efficienza derivanti direttamente dall'operazione ma che continuerà anche dopo ad adoperarsi per accrescere l'efficienza. Ciò presuppone l'esistenza di una sufficiente pressione concorrenziale da parte delle altre imprese presenti e di potenziali nuovi concorrenti.
89. È più probabile che le considerazioni di efficienza possano avere importanza decisiva quando sono sostanziali ed i possibili effetti anticoncorrenziali sono, invece, presumibilmente modesti. Quanto maggiori sono gli i possibili effetti negativi sulla concorrenza, tanto più la Commissione deve essere certa che l'incremento di efficienza invocato è considerevole, di probabile realizzazione e direttamente vantaggioso per i consumatori. È improbabile che una posizione di mercato prossima al monopolio possa essere dichiarata compatibile con il mercato comune per motivi fondati su considerazioni di efficienza.
90. Perché la Commissione giunga alla conclusione che una concentrazione non crea o non rafforza una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo, a causa dell'incremento di efficienza da essa prodotto, i guadagni di efficienza devono andare a diretto beneficio dei consumatori ed essere specificamente derivanti dalla concentrazione, considerevoli, tempestivi e verificabili.

91. L'incremento di efficienza deve andare direttamente a beneficio dei consumatori nei mercati rilevanti nei quali sarebbe altrimenti probabile la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo. In linea con la necessità di accertare se l'incremento di efficienza andrà a beneficio dei consumatori, efficienze in termini di costi che portano ad un calo dei costi variabili o marginali saranno presumibilmente più importanti per la valutazione delle considerazioni di efficienza che le riduzioni dei costi fissi. Ciò poiché è il calo dei primi che ha maggiori probabilità di tradursi in una diminuzione dei prezzi al consumo.
92. Anche gli incrementi di efficienza che si traducono nello sviluppo di prodotti o servizi nuovi o migliorati possono andare a diretto vantaggio dei consumatori. Ad esempio un'impresa comune costituita per sviluppare un nuovo prodotto può realizzare un tipo di guadagno di efficienza che la Commissione può considerare positivamente.
93. L'incremento di efficienza è specifico alla concentrazione quando ne è una diretta conseguenza. Al riguardo la Commissione si concentra su alternative realistiche e realizzabili piuttosto che su quelle puramente teoriche. In particolare la Commissione tiene conto delle pratiche consolidate nel settore e delle capacità rispettive delle imprese partecipanti alla concentrazione. Allo stesso modo la Commissione non prende in considerazione come incrementi di efficienza le riduzioni dei costi che derivano da riduzioni anticoncorrenziali della produzione.
94. Gli incrementi di efficienza devono essere verificabili perché la Commissione possa essere ragionevolmente certa che si produrranno realmente. Tanto più lontano nel futuro sono proiettati i guadagni di efficienza, tanto minore sarà il peso che la Commissione può attribuire alla loro realizzazione⁽⁴⁸⁾. La Commissione deve anche essere in grado di valutare se i guadagni di efficienza sono sufficientemente considerevoli da controbilanciare i potenziali effetti negativi della concentrazione per i consumatori. Quando ciò è ragionevolmente possibile, gli incrementi di efficienza dovrebbero quindi essere quantificati. Come indicato sopra, per verificare se la maggiore efficienza in termini di costi andrà a diretto beneficio dei consumatori, il calo dei costi variabili e marginali sarà probabilmente più importante ai fini dell'analisi che le riduzioni dei costi fissi. Analogamente incrementi dimostrabili di efficienza che si traducano in prodotti nuovi o migliorati a diretto beneficio dei consumatori hanno maggiori probabilità di essere presi in considerazione dalla Commissione che una semplice dichiarazione in tal senso.
95. La maggior parte delle informazioni rilevanti per valutare se la concentrazione produrrà effettivamente incrementi di efficienza tali da consentire la sua autorizzazione, sono in possesso unicamente delle imprese partecipanti alla concentrazione. Tocca perciò alle parti notificanti fornire tempestivamente tutte le informazioni rilevanti necessarie per dimostrare che gli incrementi di efficienza sono specificamente legati alla concentrazione, considerevoli, tempestivi e verificabili. Analogamente spetta alle parti notificanti

fornire la prova che gli incrementi di efficienza controbilanceranno gli eventuali effetti negativi sulla concorrenza che potrebbero altrimenti conseguire dalla concentrazione e si tradurranno quindi in un vantaggio diretto per i consumatori.

VII. IMPRESA SUL PUNTO DI FALLIRE (FAILING FIRM)

96. La Commissione può decidere che una concentrazione che crea o rafforza una posizione dominante è ciononostante compatibile con il mercato comune se una delle imprese è un'impresa sul punto di fallire che viene acquisita da un'altra impresa. Il requisito fondamentale è che il deterioramento della struttura della concorrenza a seguito della concentrazione non possa essere attribuito alla concentrazione stessa⁽⁴⁹⁾.
97. Per l'ammissibilità dell'eccezione della *failing firm* la Commissione considera pertinenti i tre criteri che seguono. Primo, l'impresa acquisita uscirebbe entro breve tempo dal mercato a causa di difficoltà finanziarie, se non fosse acquistata da un'altra impresa. Secondo, non vi è un acquisto alternativo con minori effetti anticoncorrenziali di quelli derivanti dalla concentrazione notificata. Terzo, in assenza della concentrazione gli elementi del patrimonio dell'impresa sul punto di fallire uscirebbero inevitabilmente dal mercato. In simili circostanze si può ritenere che la concentrazione non provocherà la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune, se la scomparsa dell'impresa sul punto di fallire⁽⁵⁰⁾ o la sua acquisizione da parte di qualsiasi altro acquirente potenziale presumibile⁽⁵¹⁾ provocherebbero allo stesso modo la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante.
98. Spetta alle parti notificanti dimostrare che i tre criteri di cui sopra sono soddisfatti e che il deterioramento della struttura concorrenziale, successivo alla concentrazione, non è causato dalla concentrazione stessa.

VIII. INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

99. La presente consultazione pubblica rientra in un più vasto processo di revisione, riforma e chiarimento dei termini e dell'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Gli interessati sono invitati a presentare le loro osservazioni sul presente progetto di comunicazione. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro il 31 marzo 2003 ad uno dei seguenti indirizzi:

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Orientamenti orizzontali
B-1049 Bruxelles

Indirizzo di posta elettronica:

COMP-MTF-horizontal-guidelines@cec.eu.int

- (¹) GU L 395 of del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1); corrigendum in GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17, e GU L 199 del 26.7.1997, pag. 69.
- (²) Il termine concentrazione quale è utilizzato nel regolamento sulle concentrazioni comprende vari tipi di operazioni quali fusioni, acquisizioni e taluni tipi di imprese comuni. Nella presente Comunicazione, se non diversamente specificato, il termine «fusione» sarà utilizzato quale sinonimo di concentrazione e coprirà, quindi, tutti i tipi di operazioni sopra menzionati.
- (³) La presente comunicazione non tratta della valutazione degli effetti di una concentrazione sulla concorrenza in altri mercati, compresi gli effetti verticali e conglomerati. Ne esula anche la valutazione degli effetti di un'impresa comune di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento sulle concentrazioni.
- (⁴) GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.
- (⁵) Vedi le sezioni sulle concentrazioni con un concorrente potenziale, sulle concentrazioni che accrescono il potere degli acquirenti delle imprese partecipanti alla concentrazione e sull'eccezione dell'impresa sul punto di fallire (failing firm).
- (⁶) Nella presente comunicazione la nozione di «aumento dei prezzi» viene spesso utilizzata per designare in forma abbreviata l'aumento dei prezzi, la riduzione della scelta e della qualità dei beni e servizi, la diminuzione delle innovazioni tecnologiche e altre possibili conseguenze della mancanza di concorrenza effettiva. La nozione copre anche situazioni nelle quali, ad esempio, i prezzi scendono di meno, o è meno probabile che scendano rispetto a quanto sarebbe accaduto in assenza della concentrazione.
- (⁷) Un mercato oligopolistico è una struttura di mercato con un numero limitato di imprese di notevoli dimensioni. Poiché il comportamento di un'impresa incide sensibilmente sulle condizioni generali del mercato, e quindi indirettamente sulla situazione di ciascuna delle altre imprese, le imprese oligopolistiche sono interdipendenti.
- (⁸) Per il calcolo delle quote di mercato si veda la comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 3, punti 54-55).
- (⁹) In molti casi la forza dei vincoli concorrenziali che esistono tra i vari partecipanti al mercato dipenderà più dalle caratteristiche specifiche dei partecipanti al mercato e dei clienti che dalla quota delle vendite totali detenuta dai primi. In queste situazioni le quote di mercato possono sottovalutare o sopravvalutare gli effetti sulla concorrenza.
- (¹⁰) Un'analisi vincita/perdita determina quali venditori hanno partecipato alle gare per determinati gruppi di clienti e in che misura tali venditori sono riusciti ad aggiudicarsi il contratto o a classificarsi ai primi posti della graduatoria delle offerte fatta dal cliente.
- (¹¹) Ad esempio un mercato con cinque imprese le cui quote di mercato sono rispettivamente del 40 %, 20 %, 15 %, 15 %, e 10 % ha uno IHH di 2 550 ($40^2 + 20^2 + 15^2 + 15^2 + 10^2 = 2 550$). Lo IHH può andare da un numero vicino a zero (in caso di mercato atomistico) fino a 10 000 (in caso di monopolio puro). Benché sia auspicabile includere nel calcolo tutte le imprese la mancanza di informazioni sulle imprese piccole non è problematica perché tali imprese non incidono in misura significativa sullo IHH.
- (¹²) Lo IHH aggregato è lo IHH a concentrazione avvenuta calcolato ipotizzando che i due partecipanti alla concentrazione mantengano le rispettive quote di mercato.
- (¹³) In circostanze eccezionali una concentrazione può anche consentire ad un'impresa che non figura tra le parti di un'operazione notificata di detenere o rafforzare una posizione di mercato predominante (cfr. decisione della Commissione del 29 settembre 1999, IV/M.1383, Exxon/Mobil, punti 225-229).
- (¹⁴) Causa T-221/95, Endemol/Commissione, [1999] Racc. II-1299, punto 134, e causa T-102/96, Gencor/Commissione, [1999] Racc. II-753, punto 205; caso IV/M.890, Blokker/Toys 'R' Us (GU L 316 del 25.11.1998, pag. 1, punto 74).
- (¹⁵) Cfr. ad es. caso IV/M.1221, Rewe/Meinl GU L 274 del 23.10.1999, pag. 1, punto 28). Cfr. anche causa C-250/92, Gottrup-Klim [1994] Racc. I-5641, punto 48.
- (¹⁶) Le economie di scala e di diversificazione derivano dalla ripartizione dei costi fissi su una produzione più grande o una gamma più ampia di prodotti.
- (¹⁷) Cfr. ad es. causa T-102/96, Endemol/Commissione, [1999] Racc. II-753, punto 167.
- (¹⁸) Cfr. ad es. causa T-22/97, Kesko/Commissione, [1999] Racc. II-3775, punti 141 e segg.
- (¹⁹) Cfr. ad es. caso COMP/M.2097, SCA/Metsa Tissue (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 1, punto 147).
- (²⁰) Caso COMP/M.2033 Metso/Svedala, 2001, non ancora pubblicato, punto 195.
- (²¹) Case IV/M.603, Crown Cork & Seal/Carnaud/MetalBox (GU L 75 del 23.3.1996, pag. 38, punti 66 e segg.).
- (²²) Causa T-156/98 RJB Mining/Commissione [2001] Racc. II-337.
- (²³) Cfr. ad es. il caso IV/M.623, Kimberly-Clark/Scott (GU L 183 del 1996, pag. 1).
- (²⁴) Cfr. ad es. il caso M.430, Procter & Gamble/VP Schickedanz (II), (GU L 354 del 31.12.1994, pag. 32) e la causa T-290/94, Kaysersberg/Commissione, [1997] Racc. II-2137, punto 153.
- (²⁵) Cfr. ad es. causa T-310/01, Schneider/Commissione, [2002] Racc. II-000, punto 418; caso IV/M. 1628, TotalFina/Elf Aquitaine (GU L 143 del 29.5.2001, pag. 1); caso COMP/M.2097, SCA/Metsa Tissue GU L 57 del 2001, pag. 1, punti 94-108).
- (²⁶) Caso IV/M. 877, Boeing/McDonnell Douglas (GU L 336 del 8.12.1997, pag. 16, punti 58 e segg.).
- (²⁷) Cfr. ad es. caso COMP/M.2817 Barilla/BPS/Kamps, punto 34; caso COMP/M.1672 Volvo/Scania (GU L 143 del 29.5.2001, punto 148).

- (28) Anche se la maggior parte dei mercati comportano un certo grado di differenziazione tra i prodotti, esistono mercati in cui i beni sono relativamente omogenei. I beni sono relativamente omogenei se i clienti considerano i prodotti di un produttore come sostituti soddisfacenti dei prodotti di qualsiasi altro produttore.
- (29) I prodotti possono essere differenziati in diverse maniere. Può esservi differenziazione in termini di ubicazione geografica, basata sull'ubicazione delle filiali o dei negozi. Ad esempio, l'ubicazione è importante per i mercati della distribuzione al dettaglio, bancario, delle agenzie di viaggio o dei distributori di benzina. La differenziazione può anche essere fondata sull'immagine di marca, le specifiche tecniche, la qualità o il livello del servizio. Il livello della pubblicità in un mercato può essere un indicatore dello sforzo delle imprese di differenziare i loro prodotti. Per altri prodotti il passaggio ai prodotti di un concorrente può comportare dei costi per gli acquirenti.
- (30) L'aumento del grado di concentrazione misurato dallo IHH può essere calcolato indipendentemente dalla concentrazione complessiva del mercato raddoppiando il prodotto delle quote di mercato delle imprese partecipanti alla concentrazione. Ad esempio una concentrazione di due imprese con quote di mercato rispettivamente del 30 % e del 15 % farebbe salire lo IHH di 900 ($30 \times 15 \times 2 = 900$). La spiegazione di questa tecnica è la seguente: per calcolare lo IHH prima della concentrazione, le quote di mercato delle imprese partecipanti alla concentrazione sono elevate al quadrato individualmente: $(a)^2 + (b)^2$. Dopo la concentrazione si dovrebbe elevare al quadrato la somma delle loro quote: $(a + b)^2$, che è uguale a $(a)^2 + (b)^2 + 2ab$. L'incremento dello IHH è quindi rappresentato da $2ab$.
- (31) L'elasticità incrociata della domanda rispetto al prezzo misura l'ampiezza della variazione della quantità di prodotto domandata, in risposta ad una variazione del prezzo di un altro prodotto, a parità di altre condizioni. L'elasticità diretta rispetto al prezzo misura l'ampiezza della variazione della quantità di prodotto domandata, in risposta ad una variazione del prezzo del prodotto stesso.
- (32) Il coefficiente di dirottamento misura la quota delle vendite di un prodotto che sarà persa a favore di un altro prodotto nell'eventualità di un aumento di prezzo.
- (33) Caso COMP/M.1693: Alcoa/Reynolds.
- (34) Cfr. ad es. causa T-102/96, Gencor/Commissione, [1999] Racc. II-753, punto 277; causa T-342/99, Airtours /Commissione, [2002] Racc. II-000, punto 61.
- (35) Questo può accadere se gli oligopolisti concentravano le loro vendite in aree diverse per ragioni storiche.
- (36) Causa T-342/99, Airtours/Commissione, [2002] Racc. II-000, punto 62.
- (37) Causa T-102/96, Gencor/Commissione, [1999] Racc. II-753, punto 222.
- (38) Cfr. causa T-102/96, Gencor /Commissione, [1999] Racc. II-753, punto 281.
- (39) Ad esempio il mercato delle console di gioco è caratterizzato da forti effetti di rete. Il singolo consumatore vorrà acquistare la stessa console che è più popolare tra gli altri utenti, perché il numero di giochi sviluppati per quella specifica console sarà probabilmente più elevato e vi sarà un maggior numero di altri utenti con cui scambiarsi giochi.
- (40) Cfr. ad es. il caso IV/M.1681 Akzo Nobel/Hoechst Roussel Vet, punto 64.
- (41) Cfr. ad es. il caso IV/M.1882 Pirelli/BICC, punti 77-80.
- (42) Caso IV/M.1313 — Danish Crown/Vestjyske Slagterier, (GU 20 del 25.1.2000, pag. 1, punti 171-173).
- (43) Caso IV/M.1225 — Enso/Stora (GU L 254 del 29.9.1999, pag. 9, punto 89).
- (44) Caso I V/M.1225, Enso/Stora (GU L 254 del 29.9.1999, punti 95-96).
- (45) Cfr. ad es. caso COMP/M.1693, Alcoa/Reynolds, (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 25, punti 31-32, 38).
- (46) Vedi considerando 4 del regolamento sulle concentrazioni.
- (47) Cfr. articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.
- (48) I benefici delle efficienze che sono proiettati nel futuro devono essere sempre scontati. In parte perché nella maggioranza dei casi quanto più lontano l'efficienza è proiettata nel futuro, minore è la probabilità che la Commissione può attribuire alla loro effettiva realizzazione.
- (49) Causa C-68/94, Francia/Commissione [1998] Racc. I-1375, punto 110.
- (50) Causa C-68/94, Francia/Commissione [1998] Racc. I-1375, punti 117-120.
- (51) Casi M. 2810 Deloitte & Touche/Andersen UK; M 2816 Ernst & Young France/Andersen France; M. 2824 Ernst & Young/Andersen Germany.
-

Elenco delle norme e/o specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati

(Edizione provvisoria)

(2002/C 331/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

NOTA ESPLICATIVA RELATIVA ALL'EDIZIONE PROVVISORIA DELL'ELENCO DELLE NORME E/O SPECIFICHE PER LE RETI ED I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E LE RISORSE ED I SERVIZI CORRELATI

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/387/CEE⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 97/51/CE e dall'articolo 17 della direttiva quadro 2002/21/CE⁽²⁾, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un elenco di norme e/o specifiche come base per la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati (paragrafo 1 dell'articolo 17), per garantire l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti (paragrafo 2 dell'articolo 17)⁽³⁾.

La presente pubblicazione si sostituisce al precedente elenco di norme ONP (sesta edizione), pubblicato il 7 novembre 1998⁽⁴⁾ ai sensi della direttiva ONP. Gli obblighi stabiliti dall'attuale quadro normativo continueranno a vigere fino al 25 luglio 2003, data di applicazione della nuova disciplina, come stabilito dall'articolo 28 della direttiva quadro.

Il nuovo quadro normativo comporta diverse modifiche rispetto al passato ed interessa tutte le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati. L'elenco delle norme deve variare di conseguenza. Le principali modifiche della presente pubblicazione rispetto all'elenco di norme ONP del 1998 sono i seguenti:

- diverse norme sono state stralciate dall'elenco delle norme ONP. La maggior parte delle norme relative alla raccomandazione PSDS 92/382/CEE e alla raccomandazione ISDN 92/383/CEE sono state stralciate,
- sono state aggiunte nuove norme, in particolare nel nuovo capitolo relativo alla radiodiffusione.

Il presente documento contiene un elenco selettivo di norme relative ai settori esaminati. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva quadro, in mancanza delle norme e/o specifiche dell'elenco, gli Stati membri devono incoraggiare l'applicazione delle norme e/o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza di tali norme e/o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC)⁽⁵⁾.

INTRODUZIONE

1. Considerazioni generali

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/387/CEE, come modificata dalla direttiva 97/51/CE, la

Commissione pubblica un elenco di norme come base delle interfacce tecniche e/o delle caratteristiche dei servizi armonizzate per la fornitura alla rete aperta. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva quadro, la Commissione elabora e pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un elenco di norme e/o specifiche come base per la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati.

Gli obblighi stabiliti dall'attuale quadro normativo continueranno a vigere fino al 25 luglio 2003, data di applicazione della nuova disciplina, come stabilito dall'articolo 28 della direttiva quadro.

L'elenco delle norme sarà riesaminato a scadenze regolari per tener conto dei requisiti derivanti dalle nuove tecnologie e dall'evoluzione del mercato. Le parti interessate sono invitate a commentare la presente edizione provvisoria dell'elenco.

⁽¹⁾ Direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision — ONP) (GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1), modificata dalla direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 (GU L 295 del 29.10.1997).

⁽²⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽³⁾ Analoga disposizione si trova all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/387/CEE, modificata dalla direttiva 97/51/CE.

⁽⁴⁾ GU C 339 del 7.11.1998, pag. 6.

⁽⁵⁾ Analoga disposizione si trova all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/387/CEE, modificata dalla direttiva 97/51/CE.

Il comitato delle comunicazioni è stato consultato in merito agli elementi dell'elenco di cui all'articolo 17 della direttiva quadro (1).

2. Struttura dell'elenco di norme

- Capitolo I: Elenco dei riferimenti relativi alle linee affittate che vanno oltre l'insieme minimo definito al capitolo I dell'allegato.
- Capitolo II: Accesso ed interconnessione, portabilità del numero, selezione e preselezione del vettore.
- Capitolo III: Accesso disaggregato alla rete locale (local loop).
- Capitolo IV: Norme per l'attuazione di diversi servizi agli utenti.
- Capitolo V: Norme per l'attuazione degli obblighi in materia di protezione dei dati.
- Capitolo VI: Norme relative alle reti di comunicazione elettronica istituite per distribuire servizi di radiodiffusione digitale e le loro risorse correlate.

Allegato

L'allegato include, a scopi unicamente informativi, un elenco di norme e/o specifiche la cui attuazione è obbligatoria ai sensi delle attuali direttive.

- Capitolo I: Elenco dei riferimenti relativi all'insieme minimo di linee affittate di cui all'allegato II della direttiva 92/44/CEE (2), come modificata dalla direttiva 97/51/CE (3) e in futuro dalla direttiva 2002/22/CE [direttiva sul servizio universale] (4).
- Capitolo II: Parametri di qualità del servizio, come stabiliti dall'allegato III della direttiva 98/10/CE (5), modificato dalla decisione 2001/22/CE (6) e in futuro dalla direttiva 2002/22/CE [direttiva sul servizio universale], per gli operatori soggetti ad obblighi di servizio universale.

(1) Previsto dall'articolo 22 della direttiva quadro.

(2) GU L 165 del 19.6.1992.

(3) GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23.

(4) Articolo 18, paragrafo 1: «L'autorità nazionale di regolamentazione, qualora (...) accerti che il mercato per la fornitura di parte o della totalità dell'insieme minimo di linee affittate non è effettivamente concorrenziale (...) impone (...) obblighi relativi alla fornitura dell'insieme minimo di linee affittate, come indicato nell'elenco di norme pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in conformità dell'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), non ché le condizioni fissate nell'allegato VII della presente direttiva (...).»

(5) GU L 101 del 1.4.1998, pag. 24.

(6) GU L 5 del 10.1.2001, pag. 12.

Se la norma non è accompagnata dal numero di versione, la versione riportata nell'elenco è quella valida al momento della pubblicazione.

Per i riferimenti completi alle summenzionate direttive si rimanda al punto 7 della presente introduzione.

3. Stato delle norme riportate nell'elenco

L'uso delle norme comprese nei capi da I a VI è raccomandato ma non vi è l'obbligo giuridico di darvi attuazione. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva quadro, «Gli Stati membri incoraggiano l'uso delle norme e/o specifiche (...), per la fornitura di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti» (7).

Ai sensi dell'articolo 17 della direttiva quadro, scopo dell'elenco è fungere da «base per la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati» (paragrafo 1), «per garantire l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.» (paragrafo 2). Questa disposizione va tenuta presente all'atto di applicare norme contenenti varianti o clausole opzionali.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 5 e 6, della direttiva quadro, «ove ritenga che le norme e/o le specifiche armonizzate (...) non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione le stralcia dall'elenco delle norme e/o specifiche (...).»

4. Norme e/o specifiche tecniche

La maggior parte delle norme e delle specifiche riportate nel presente elenco sono documenti ufficiali ETSI ai sensi della precedente e dell'attuale nomenclatura ETSI. Le «direttive ETSI» (8) prevedono le seguenti tipologie di documenti:

Documenti ufficiali previsti nella nomenclatura attuale:

Guida ETSI (EG): documento ufficiale ETSI contenente principalmente elementi di carattere informativo, approvato per fini di pubblicazione mediante applicazione della Membership Approval Procedure.

Norma ETSI (ES): documento ufficiale ETSI contenente disposizioni normative, approvato per fini di pubblicazione mediante applicazione della Membership Approval Procedure.

(7) Analoga disposizione si trova all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE, modificata dalla direttiva 97/51/CE.

(8) Disponibile al seguente indirizzo: <http://portal.etsi.org/directives/>

Specifica tecnica ETSI (TS): documento ufficiale ETSI contenente disposizioni normative, approvato per fini di pubblicazione da un organismo tecnico.

Relazione tecnica ETSI (TR): documento ufficiale ETSI contenente principalmente elementi di carattere informativo, approvato per fini di pubblicazione da un organismo tecnico.

Norma europea (serie telecomunicazioni) (EN): documento ufficiale contenente disposizioni normative approvate per fini di pubblicazione con una procedura cui partecipano gli organismi nazionali di normalizzazione e/o le delegazioni nazionali ETSI, con implicazioni in materia di sospensione e di recepimento a livello nazionale.

Norma armonizzata: norma EN (serie telecomunicazioni) la cui elaborazione è stata affidata a ETSI su mandato della Commissione europea in forza della direttiva 98/48/CE (ultima modifica della direttiva 83/189/CEE), che è stata elaborata tenendo conto dei pertinenti requisiti essenziali della direttiva «nuovo approccio» e i cui estremi sono stati successivamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Relazione speciale (SR): documento ufficiale ETSI contenente informazioni rese pubbliche per fini di riferimento.

Documenti ufficiali previsti dalla precedente nomenclatura ETSI a cui è fatto riferimento nell'elenco:

Norma europea di telecomunicazioni (ETS): documento ufficiale ETSI contenente disposizioni normative approvate per fini di pubblicazione con una procedura cui partecipano gli organismi nazionali di normalizzazione e/o le delegazioni nazionali ETSI, con implicazioni in materia di sospensione e di recepimento a livello nazionale.

Relazione tecnica ETSI (ETR): documento ufficiale ETSI contenente elementi di carattere informativo, approvato per fini di pubblicazione da un comitato tecnico.

5. Metodologia ETSI in tre fasi utilizzata per le specifiche

L'elenco riporta, ove pertinente, le fasi 1, 2 o 3 di elaborazione della specifica. Si tratta della metodologia di specifiche in tre fasi impiegata da ETSI (cfr. ETR-010).

La fase 1 è una descrizione generale dal punto di vista dell'utente. La fase 2 è una descrizione delle capacità funzionali e dei flussi di informazione necessari per il servizio descritto alla fase 1. La fase 3 consiste nelle specifiche del protocollo di segnalazione dell'interfaccia utente-reti o del gateway tra due reti pubbliche.

6. Indirizzi presso i quali ottenere i documenti citati

ETSI Publications Office ⁽¹⁾ indirizzo:

F-06921 Sophia Antipolis Cedex
Tel. (33-4) 92 94 42 41 o (33-4) 92 94 42 58
Fax (33-4) 93 95 81 33
E-mail: publications@etsi.fr
sito web: <http://www.etsi.fr>

ITU Sales and Marketing Service (documenti ITU-T) indirizzo:

Place des Nations
CH-1211 Ginevra 20
Tel. (41-22) 730 61 41 (in inglese)
(41-22) 730 61 42 (in francese)
(41-22) 730 61 43 (in spagnolo)
Fax (41-22) 730 51 94
E-mail: sales@itu.int
sito web: <http://www.itu.int>

7. Riferimenti alla legislazione UE

L'elenco fa riferimento ai seguenti testi legislativi, reperibili al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/index_en.htm

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva sull'accesso e l'interconnessione) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva sul servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 27).

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva sulle autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).

⁽¹⁾ I documenti ETSI sono scaricabili nella sezione «Publications Download Area», all'indirizzo (<http://pda.etsi.org/pda/queryform.asp>).

Raccomandazione 2000/417/CE della Commissione relativa all'accesso disaggregato all'anello locale (local loop) (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 44).

Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla rete locale (local loop) (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4).

Direttiva 90/387/CEE del Consiglio sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision — ONP) (GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1), modificata dalla direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE del Consiglio per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni. (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23).

Direttiva 92/44/CEE del Consiglio sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision — ONP) alle linee affittate (GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27), modificata dalla direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23), modificata dalla decisione della Commissione del 7 gennaio 1998 che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27).

Direttiva 95/47/CE (direttiva sulle norme televisive) relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 51).

Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32).

Direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23).

Direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24), modificata dalla decisione della Commissione del 22 dicembre 2000 che modifica l'allegato III della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 5 del 10.1.2001, pag. 12).

Il presente elenco si riferisce alle norme relative alle reti di telecomunicazione, alle reti di radiodiffusione e alle risorse ad esse correlate. Esso lascia impregiudicata la direttiva 1999/5/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽¹⁾ nonché eventuali elenchi di norme pubblicati ai sensi di tale direttiva.

⁽¹⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

ELENCO DELLE NORME E/O SPECIFICHE PER LE RETI ED I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E LE RISORSE ED I SERVIZI CORRELATI

Lo scopo della pubblicazione dell'elenco di norme è di incoraggiare la fornitura di servizi di comunicazione elettronica armonizzati a vantaggio degli utenti di tutta la Comunità, garantire l'interoperabilità e favorire la attuazione del quadro normativo attuale e futuro. L'inserimento delle norme nell'elenco si basa sul principio guida che consiste nell'attenersi a quelle norme strutturalmente connesse con le disposizioni delle pertinenti direttive.

CAPITOLO I

Elenco dei riferimenti relativi alle linee affittate che vanno oltre l'insieme minimo definito al capitolo I dell'allegato

Le interfacce tecniche e/o le caratteristiche del servizio elencate in questo capitolo comprendono quelle di cui all'allegato III della direttiva 92/44/CEE.

SEGNALI DIGITALI

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
N x 64 kbit/s	— ETSI EN 300 766	Caratteristiche di connessione e presentazione dell'interfaccia di rete

Commenti: Il documento ETSI EN 300 766 precisa le caratteristiche di connessione e la presentazione dell'interfaccia di rete per le linee affittate digitali multiple di 64 kbit/s, senza restrizioni e con integrità degli ottetti, presentate in un'interfaccia strutturata di 2 048 kbit/s in una delle due estremità.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
34 368 kbit/s — E3	— ETSI EN 300 686 — ETSI EN 300 687	Presentazione dell'interfaccia di rete e caratteristiche di connessione

Commenti: E3 è la denominazione commerciale di questo tipo di linee affittate. La norma associata per le apparecchiature terminali è la ETSI EN 300 689. I requisiti di raccordo per i terminali da collegare a queste linee affittate sono specificati nel documento ETSI TBR 24.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
139 264 kbit/s — E4	— ETSI EN 300 686 — ETSI EN 300 688	Presentazione dell'interfaccia di rete e caratteristiche di connessione

Commenti: E4 è la denominazione commerciale di questo tipo di linee affittate. La norma associata per le apparecchiature terminali è la ETSI EN 300 690. I requisiti di raccordo per i terminali da collegare a queste linee affittate sono specificati nel documento ETSI TBR 25.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Larghezza di banda di linea affittata digitale basata su SDH VC	— ETSI EN 301 164 — ETSI EN 301 165	Presentazione interfaccia e caratteristiche di connessione

Commenti: Il documento ETSI EN 301 164 precisa i requisiti tecnici delle connessioni mediante linee affittate dei container virtuali SDH, ad esempio VC-4, VC-3, VC-2 e VC12. Il documento ETSI EN 301 165 definisce le funzioni relative alla presentazione dell'interfaccia delle linee affittate SDH con STM-1 (155 520 kbit/s) di tipo elettrico ed ottico e STM-4 (622 080 kbit/s) di tipo ottico.

CAPITOLO II

Norme relative ad accesso e interconnessione, portabilità del numero, selezione e preselezione del vettore

INTERCONNESSIONE DI RETI

La presente sezione elenca le norme relative all'interconnessione di reti commutate, compresa l'interconnessione di reti intelligenti. Le norme di interconnessione elencate si basano sul sistema di segnalazione n. 7 (SS7).

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
ISUP	— ETSI EN 300 356-1 to 12 — ETSI EN 300 356-14 to 20 — ETSI EN 300 356-21	Versioni 3 e 4 Versioni 3 e 4 Versione 4
SCCP	— ETSI EN 300 009-1	
MTP	— ETSI EN 300 008-1	

Commenti: ISUP designa la parte utente del sistema di segnalazione n. 7 (SS7). L'SS7 fornisce un canale comune di segnalazione per le reti a commutazione di circuiti (PSTN, ISDN e GSM). L'ISUP è stato concepito inizialmente per l'interconnessione alle frontiere internazionali ma può essere utilizzato anche per interconnettere le reti di diversi operatori dello stesso paese. L'ISUP utilizza i protocolli dei livelli 1, 2 e 3 (MTP) ed eventualmente l'SCCP. Esistono varie versioni ETSI dell'ISUP. L'ISUP versione 2 dell'ETSI è specificato nelle serie ETS 300 356 e ETS 300 344. Il documento ETSI EN 300 008-1 relativo all'MTP verte sull'interconnessione internazionale.

Applicazione dell'ISUP versione 3 per l'interfaccia di segnalazione ISDN-GSM.	— ETSI EN 302 646-1 a 64	
---	--------------------------	--

Commenti: Il documento EN 302 646 contiene le modifiche all'ISUP versione 3 necessarie per l'interconnessione tra reti ISDN e GSM.

TCAP	— ETSI ETS 300 287-1 a 3	
MAP	— ETSI TS 100 974 — ETSI TS 129 002	Fase 2+, versioni 1996-1998 Fase 2+, versione 1999 e versioni 4 e 5

Commenti: MAP designa la parte utente del sistema di segnalazione n. 7 (SS7) per la gestione del roaming sulle reti mobili. Il MAP utilizza i protocolli MTP, SCCP e TCAP dell'SS7.

INAP	— serie ETSI EN 301 140 — serie ETSI EN 301 931 — serie ETSI EN 302 039	Capability Set 2 (CS2) Capability Set 3 (CS3) Capability Set 4 (CS4)
------	---	--

Commenti: INAP designa la parte utente del sistema di segnalazione n. 7 (SS7) per l'interconnessione delle reti intelligenti. L'INAP utilizza i protocolli MTP, SCCP e TCAP dell'SS7. Esistono diverse versioni di Capability Set dell'ETSI.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Definizioni e metodi di misura dei parametri di qualità del servizio	— ETSI TR 101 949	

Commenti: Il documento ETSI TR 101 949 contiene definizioni armonizzate e metodi di misura di una serie di parametri di qualità del servizio relativi all'interconnessione tra reti pubbliche. Le reti pubbliche in questione possono essere fisse o mobili.

ACCESSO AI FORNITORI DI SERVIZI

Questa sezione contiene le norme relative all'accesso alla rete in punti diversi dai punti terminali offerti alla maggior parte degli utenti finali.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Requisiti di accesso ai fornitori di servizi	— ETSI EG 201 722 — ETSI EG 201 897	

Commenti: Il documento ETSI EG 201 722 elenca la prima serie di requisiti di accesso alla rete applicabili ai fornitori di servizi per la fornitura di tali servizi su una o più reti pubbliche di telecomunicazioni, soprattutto reti pubbliche fisse commutate (PSTN) e reti digitali di servizi integrati (ISDN).

Il documento ETSI EG 201 897 elenca la seconda serie di requisiti di accesso alla rete applicabili ai fornitori di servizi per la fornitura di servizi mobili, senza filo o fissi su una o più reti di telecomunicazioni pubbliche.

Requisiti degli operatori di rete per l'offerta di accesso ai fornitori di servizi	— ETSI EG 201 807	
--	-------------------	--

Commenti: Il documento ETSI EG 201 807 elenca la prima serie di requisiti applicabili agli operatori di reti pubbliche per la fornitura di accesso ai fornitori di servizi al fine di garantire l'integrità e la sicurezza della rete, nonché altri aspetti quali la tariffazione e la fatturazione.

Elaborazione di norme per il supporto di interfacce aperte tra le reti e accesso ai fornitori di servizi	— ETSI EG 201 916	
--	-------------------	--

Commenti: Il documento ETSI EG 201 916 contiene informazioni che consentono ai fornitori di servizi e agli operatori di rete di determinare e raffrontare strutture normalizzate definite nei protocolli ETSI pubblicati ai fini dell'introduzione di nuovi servizi.

PORTABILITÀ DEL NUMERO E SELEZIONE E PRESELEZIONE DEL VETTORE

Le interfacce tecniche e/o le caratteristiche dei servizi elencate nella presente sezione si basano sull'articolo 19 della direttiva sul servizio universale per quanto riguarda la portabilità del numero dell'operatore, la selezione e la preselezione del vettore.

Portabilità del numero nelle reti pubbliche fisse

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Alto livello di descrizione della portabilità del numero	— ETSI TR 101 119	
Alto livello di architettura di rete e soluzioni a supporto della portabilità del numero	— ETSI TR 101 118	
Guida alla scelta delle soluzioni di rete	— ETSI TR 101 697	
Supporto amministrativo alla portabilità del numero	— ETSI TR 101 698	
Numerazione e indirizzamento per la portabilità del numero	— ETSI TR 101 122	

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Requisiti di segnalazione a supporto della portabilità del numero	— ETSI TR 102 081	
SS7 ISUP: Migliorie a supporto della portabilità del numero	— ETSI EN 302 097	
Reti intelligenti (IN) e supporto alla portabilità del numero	— ETSI EG 201 367	
Portabilità del numero per servizi paneuropei	— ETSI TR 101 073	

Commenti: I documenti ufficiali ETSI riguardano i numeri geografici e i numeri non geografici. Esistono diverse soluzioni per la portabilità del numero. La soluzione basata sulle reti intelligenti (IN) garantisce elevate funzionalità e buone capacità di rendimento o gestione del traffico. In funzione dei requisiti di portabilità del numero imposti è possibile ricorrere a soluzioni caratterizzate da un minor livello di funzionalità.

Portabilità del numero sulle reti pubbliche mobili

Supporto alla portabilità del numero mobile — Descrizione del servizio	— ETSI EN 301 715	Fase 1
Supporto alla portabilità del numero mobile — Realizzazione tecnica	— ETSI EN 301 716	Fase 2

Commenti: ETSI ha pubblicato il documento TR 101 621 «Consequences of mobile number portability on the PSTN/ISDN and synergy between geographic and mobile number portability».

Selezione e preselezione del vettore

Relazione sulla selezione del vettore	— ETSI TR 101 092	
---------------------------------------	-------------------	--

Commenti: Il documento ETSI TR 101 092 individua i requisiti essenziali e le corrispondenti capacità di rete per l'introduzione dei servizi di selezione e preselezione del vettore. Sono esaminati diversi metodi possibili e il loro rispettivo impatto. Il documento ITU-T E.164 (supplemento 1) riporta una sintesi delle varie possibilità di selezione del vettore e di identificazione della rete sulle reti pubbliche.

CAPITOLO III

Accesso disaggregato alla rete locale (local loop)

Le interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio elencate in questa sezione riguardano l'accesso disaggregato alla rete locale (local loop) conformemente alla raccomandazione 2000/417/CE e al regolamento (CE) n. 2887/2000 sull'accesso disaggregato alla rete locale.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Gestione dello spettro radio sulle reti di accesso metalliche	— ETSI TR 101 830-1	

Commenti: Il documento ETSI TR 101 830-1 fornisce indicazioni terminologiche comuni per le specifiche di gestione dello spettro radio. Contiene una prima serie di definizioni sulle quantità relative alla gestione dello spettro ed una biblioteca informativa sulla definizione dei segnali.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Linea digitale asimmetrica (Asymmetrical Digital Subscriber Line — ADSL)	— ETSI TS 101 388	
Linea digitale simmetrica (Symmetrical Digital Subscriber Line — SDSL) a coppia unica ed alto flusso	— ETSI TS 101 524	
Linea digitale ad alto flusso di bit (High bit rate Digital Subscriber Line — HDSL)	— ETSI TS 101 135	
Linea digitale ad altissima velocità di trasmissione (VDSL)	— ETSI TS 101 270-1 — ETSI TS 101 270-2	Specifiche tecniche del trans-ricevitore

Commenti: Il documento ETSI TS 101 388 recepisce la raccomandazione ITU-T G.992.1, il cui contenuto è applicabile unitamente alle modifiche riprese nella specifica. Nella raccomandazione G.992.2 l'UIT ha inoltre elaborato una variante della soluzione ADSL, nota anche come G.Lite o «splitterless» ADSL, molto facile da installare nei locali del cliente. L'ETSI è impegnata nell'elaborazione delle specifiche degli splitter DSL nella serie TS 101 952.

CAPITOLO IV

Norme necessarie per l'attuazione di una serie di servizi utente

Le interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio elencate nel presente capitolo sono necessarie per dare attuazione all'offerta di una serie di servizi utente conformemente alla direttiva sul servizio universale.

INTERFACCIA ANALOGICA DI LINEA UNICA E TONALITÀ TELEFONICHE

Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva sul servizio universale, gli Stati membri provvedono affinché almeno un operatore soddisfi le richieste ragionevoli di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Interfaccia analogico del punto terminale di rete (NTP) di una rete PSTN	— ETSI ES 201 970	

Commenti: Il documento EG 201 970 precisa le caratteristiche fisiche ed elettriche di un NTP analogico a due fili per circuiti di media e lunga distanza, particolarmente indicati per l'uso da parte di nuovi operatori di reti pubbliche commutate (PSTN).

Tonalità generate dalla rete	— ETSI TR 101 041-1	
------------------------------	---------------------	--

Commenti: Il documento ETSI TR 101 041-1 riesamina le varie tonalità attualmente in uso. Contiene raccomandazioni per le tonalità più appropriate dal punto di vista dell'armonizzazione e delle caratteristiche tecniche.

NORME RELATIVE A SERVIZI ED ALTRE MISURE DESTINATE AGLI UTENTI DISABILI

Ai sensi dell'articolo 7 della direttiva sul servizio universale, gli Stati membri prendono, ove opportuno, le misure necessarie per garantire un accesso equo e ragionevole ai servizi pubblici di comunicazione da parte degli utenti disabili.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Requisiti operativi e di interworking per i terminali che funzionano in modalità di telefonia testuale	— ITU-T V.18	

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Requisiti di base dell'utenza e raccomandazioni per la telefonia testuale	— ETSI ETR 333	
Orientamenti per i servizi di relè di telecomunicazioni destinati alla telefonia testuale	— ETSI TR 101 806	

Commenti: ETSI ha pubblicato il documento EG 202 116 «Guidelines for ICT products and services; Design for All»

SERVIZI DI CONSULTAZIONE DEGLI ELENCHI TELEFONICI

Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva sul servizio universale, gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti abbiano accesso ad almeno un servizio di consultazione elenchi che comprenda i numeri di tutti gli abbonati.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Interconnessione dei servizi di consultazione elenchi automatizzati	— ITU-T F.510	

Commenti: Il documento ITU-T F.510 è stato elaborato per i servizi di consultazione internazionali ma può applicarsi anche all'interconnessione delle basi dati nazionali.

Il documento ITU-T E.115 viene attualmente utilizzato per dare attuazione ai servizi di consultazione internazionali.

UBICAZIONE DEL CHIAMANTE

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva sul servizio universale, gli Stati membri provvedono affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo «112», le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante. Nelle reti fisse l'ubicazione del chiamante è garantita mediante il servizio CLIP.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Ubicazione del chiamante nelle reti GSM		

Commenti: I servizi della Commissione elaborano una raccomandazione relativa all'attuazione del servizio di ubicazione del chiamante nelle reti di telecomunicazioni pubbliche per le chiamate ai servizi di emergenza.

PREFISSI TELEFONICI EUROPEI («3883»)

Ai sensi dell'articolo 27 della direttiva sul servizio universale, gli Stati membri provvedono affinché le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche gestiscano qualsiasi chiamata effettuata verso lo spazio di numerazione telefonica europeo.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Instradamento delle chiamate verso lo spazio di numerazione telefonica europeo	— ETSI EN 301 160	
Gestione dello spazio di numerazione telefonica europeo	— ETSI EN 301 161	
Requisiti relativi al fattore umano dello spazio di numerazione telefonica europeo	— ETSI EN 301 104	
Considerazioni sui meccanismi di rete utilizzati per la tariffazione e la contabilità delle entrate per i servizi dello spazio di numerazione telefonica europeo	— ETSI EN 301 617	

Commenti: Nessuno.

ALTRE RISORSE

Ai sensi dell'articolo 29 della direttiva sul servizio universale, gli operatori esercenti di reti telefoniche pubbliche devono sostenere l'uso delle tonalità DTMF e rendere possibile l'identificazione della linea chiamante (cfr. allegato I, parte B, della direttiva).

Segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF)

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Specifiche del sistema DTMF	— ETSI ES 201 235-1 — ETSI ES 201 235-3	Parte 1 — Generalità Parte 3 — Ricevitori

Commenti: Le specifiche dei trasmettitori DTMF figurano nel documento ETSI ES 201 235-2. Le specifiche dei trasmettitori e dei ricevitori DTMF utilizzati nei terminali per la segnalazione end-to-end figurano nel documento ETSI ES 201 235-4.

Identificazione della linea chiamante nelle reti PSTN

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Identificazione della linea chiamante — Presentazione (CLIP)	— ETSI ETS 300 648	Fase 1
Identificazione della linea chiamante — Restrizione (CLIR)	— ETSI ETS 300 649	Fase 1
Protocollo di segnalazione a supporto dei servizi di identificazione della linea chiamante	— ETSI EN 300 659-1 — ETSI EN 300 659-2 — ETSI EN 300 659-3	Cornetta abbassata Cornetta alzata Messaggio di collegamento e codifica dei parametri

Commenti: La European Telecommunications Platform (ETP) ha messo a punto linee direttrici per l'identificazione della linea chiamante (CLI) all'attenzione delle compagnie telefoniche, degli organismi che trasmettono e ricevono informazioni CLI e dei fabbricanti di terminali ed apparecchiature di rete.

L'applicazione di tali linee direttrici dovrebbe garantire che le reti pubbliche siano in grado di utilizzare le informazioni CLI per fini di gestione della rete, per fini contabili e di servizio alla clientela o, in collaborazione con le autorità competenti, per gestire le chiamate di emergenza, per risalire alle chiamate malintenzionate e per altri servizi ed attività.

Identificazione della linea chiamante sulle reti ISDN

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Identificazione della linea chiamante — Presentazione (CLIP)	— ETSI EN 300 089	Fase 1
	— ETSI ETS 300 091	Fase 2
	— ETSI EN 300 092-1	Fase 3
Identificazione della linea chiamante — Restrizione (CLIR)	— ETSI EN 300 090	Fase 1
	— ETSI ETS 300 091	Fase 2
	— ETSI EN 300 093-1	Fase 3

Commenti: Nessuno.

Identificazione della linea chiamante sulle reti GSM

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Identificazione della linea chiamante	— ETSI GTS GSM 02.81	Fase 1
	— ETSI GTS GSM 03.81	Fase 2
Servizi supplementari	— ETSI EN 300 951	Fase 3

Commenti: Nessuno.

CONTROLLO DELLE SPESE

Ai sensi dell'articolo 10 e dell'allegato I, parte A, della direttiva sul servizio universale, gli operatori soggetti ad obblighi di servizio universale devono offrire una serie di servizi che consentano ai consumatori di sorvegliare e controllare le spese. Gli obblighi di servizio universale non riguardano le reti ISDN; sono pertanto riportate solo le norme relative alle reti pubbliche.

Sbarramento delle chiamate in uscita

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Sbarramento delle chiamate in uscita sulle reti pubbliche		

Commenti: Il CEPT SF Handbook ⁽¹⁾, sezione II, capitoli 3.1.2 e 3.1.3 contiene raccomandazioni relative al blocco delle chiamate in uscita.

CAPITOLO V

Norme relative all'attuazione dei requisiti in materia di protezione dei dati

Le interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio elencate nel presente capitolo sono necessarie per l'offerta di servizi conformemente alla direttiva relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e alla direttiva sul servizio universale. Tuttavia, per alcuni dei servizi trattati anche dalla direttiva sul servizio universale, le norme corrispondenti sono collocate in una sezione diversa dell'elenco.

SERVIZI DI IDENTIFICAZIONE DELLA LINEA CHIAMANTE E DELLA LINEA COLLEGATA

Le interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio elencate nella presente sezione riguardano i servizi di identificazione della linea chiamante e della linea collegata imposti ai sensi dell'articolo 8 della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Rifiuto delle chiamate anonime (servizio che respinge le chiamate entranti senza CLI)	— ETSI EN 301 798	

Commenti: Il documento ETSI EN 301 798 contiene la descrizione del servizio supplementare di rifiuto delle chiamate anonime.

Limitazione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante per le chiamate entranti		
---	--	--

Commenti: Non esistono norme al riguardo.

Limitazione della presentazione dell'identificazione della linea collegata		
--	--	--

Commenti: Non esistono norme al riguardo.

⁽¹⁾ Il manuale CEPT SF può essere richiesto a ETNO, Avenue Louise/Louizalaan 54, B-1050 Bruxelles.

DATI RELATIVI ALL'UBICAZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA PUBBLICA

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva sul servizio universale, gli Stati membri provvedono affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo «112», le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso le informazioni relative all'ubicazione del chiamante. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, l'abbonato deve avere la possibilità di negare, in via temporanea, mediante una funzione semplice, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni. Ai sensi dell'articolo 10 della stessa direttiva il rifiuto temporaneo di un abbonato può essere annullato affinché i dati relativi all'ubicazione possano essere utilizzati dagli organismi che trattano chiamate di emergenza.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Presentazione dei dati relativi ubicazione (formato dati)		
Limitazione della presentazione dei dati relativi all'ubicazione		

Commenti: I servizi della Commissione elaborano una raccomandazione relativa all'attuazione del servizio di ubicazione del chiamante nelle reti di telecomunicazioni pubbliche per le chiamate ai servizi di emergenza.

TRASFERIMENTO AUTOMATICO DELLA CHIAMATA

Ai sensi dell'articolo 11 della direttiva relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, gli Stati membri provvedono affinché ciascun abbonato abbia la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale da parte di terzi.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Note	Note
Annullamento del trasferimento da parte dell'abbonato che riceve la chiamata trasferita		

Commenti: Non esistono servizi normalizzati. Le richieste di annullamento del trasferimento di chiamata vengono trattate di volta in volta dagli operatori.

CAPITOLO VI

Norme relative alle reti di comunicazione elettronica istituite per distribuire servizi di radiodiffusione digitale e le loro risorse correlate

Il presente capitolo elenca le norme relative alla fornitura di servizi di radiodiffusione conformemente alla direttiva sull'accesso e l'interconnessione, alla direttiva sul servizio universale e alla direttiva quadro. Tali direttive prorogano o estendono le disposizioni della direttiva 95/47/CE relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi, detta direttiva sulle norme televisive.

INTEROPERABILITÀ DEGLI APPARECCHI TELEVISIVI

Ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, lettera d), della direttiva sulle norme televisive, ogni apparecchio televisivo deve essere dotato di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata ad opera di un ente di normalizzazione europeo riconosciuto). Tale obbligo viene confermato in forma diversa dall'articolo 24 e dall'allegato VI della direttiva sul servizio universale.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Interfaccia aperta per gli apparecchi televisivi (ad esempio connettore Peritel)	— Cenelec EN 50049-1	
Interfaccia aperta per gli apparecchi televisivi digitali (ad esempio interfaccia comune)	— Cenelec EN 50049-1/A1	
Interfaccia per decodificatori di ricezione integrati DVB	— ETSI TS 102 201	

Commenti: Come indicato al considerando 33 della direttiva sul servizio universale le esigenze degli utenti e le funzioni delle interfacce digitali continuano ad evolvere di pari passo con i progressi tecnologici.

SISTEMI DI ACCESSO CONDIZIONATO

Ai sensi dell'articolo 4, lettera a), della direttiva sulle norme televisive, le apparecchiature di ricomposizione del segnale televisivo digitale devono ricomporre il segnale conformemente all'algoritmo europeo comune di scomposizione dei segnali e riprodurre i segnali trasmessi in chiaro. L'articolo 24 e l'allegato VI della direttiva sul servizio universale stabiliscono lo stesso obbligo.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'allegato I della direttiva sull'accesso e l'interconnessione, gli Stati membri devono garantire l'applicazione delle condizioni previste in tali disposizioni per quanto riguarda l'accesso ai servizi di televisione digitale e di radio e telediffusione. Tali disposizioni confermano la maggior parte degli obblighi già stabiliti dall'articolo 4 della direttiva sulle norme televisive e ne estendono la portata anche ai servizi di radiodiffusione.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
DVB-SimulCrypt; architettura head-end e sincronizzazione (DVB-SIM)	— ETSI TS 101 197	
Supporto dell'uso della funzione di scomposizione del segnale e dell'accesso condizionato nei sistemi di radiodiffusione digitale (DVB-CS)	— ETSI ETR 289	
Specifiche dell'interfaccia comune per l'accesso condizionato ed altre applicazioni del decodificatore DVB (DVB-CI)	— Cenelec EN 50221 — Cenelec R206-001	

Commenti: Nessuno.

SISTEMI DI TRASMISSIONE

Servizi di telediffusione digitale

Ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva relativa alle norme televisive, «tutti i servizi televisivi trasmessi ai telespettatori nella Comunità, siano essi emessi via cavo, via satellite o con sistemi terrestri (...) se sono completamente digitali, debbono impiegare un sistema di trasmissione normalizzato da un ente di normalizzazione europeo riconosciuto».

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Struttura di allineamento della trama (Framing structure), codificazione e modulazione del canale per i servizi satellitare 11/12 GHz (DVB-S)	— ETSI EN 300 421	
Applicazione della modulazione BPSK (Binary Phase Shift Keying) nei sistemi di trasmissione satellitare DVB (DVB-S)	— ETSI TR 101 198	
Struttura di allineamento della trama (Framing structure), codificazione e modulazione del canale per i sistemi via cavo (DVB-C)	— ETSI EN 300 429	
Struttura di allineamento della trama (Framing structure), codificazione e modulazione del canale per la televisione digitale terrestre (DVB-T)	— ETSI EN 300 744	
Linee guida per l'attuazione dei servizi terrestri DVB; aspetti legati alla trasmissione	— ETSI TR 101 190	
Sistemi di distribuzione video multipunto: — 10 GHz e oltre (DVB-MS) — meno di 10 GHz (DVB-MC) — basati sulla modulazione OFDM (DVB-MT)	— ETSI EN 300 748 — ETSI EN 300 749 — ETSI EN 301 701	
Megatrama per la sincronizzazione di reti a frequenza unica	— ETSI TS 101 191	
Linee direttrici per l'uso di sistemi MPEG-2 video e audio in applicazioni di diffusione satellitare, via cavo e terrestre	— ETSI TR 101 154	
Linee direttrici per l'uso di sistemi MPEG-2 video e audio in applicazioni di contributo	— ETSI TR 102 154	

Commenti: Nessuno.

Servizi di radiodiffusione digitale

La presente sezione contiene le norme necessarie per i servizi di radiodiffusione digitale.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Radiodiffusione digitale (Digital Audio Broadcasting — DAB) verso ricevitori mobili, portatili e fissi	— ETSI EN 300 401	

Commenti: Nessuno.

SERVIZI

Ai sensi dell'articolo 18 e dell'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva quadro, gli Stati membri devono incoraggiare l'interoperabilità dei servizi di televisione digitale.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Specifiche della funzione di informazione sul servizio (SI) in DVB (DVB-SI) e due corrispondenti linee direttrici per l'attuazione	— ETSI EN 300 468 — ETSI TR 101 211 — ETSI ETR 162	

Commenti: Nessuno.

INTERFACCE PER PROGRAMMI APPLICATIVI (API)

L'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della direttiva quadro stabilisce che gli Stati membri incoraggiano, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva da rendere disponibile al pubblico nella Comunità su piattaforme di televisione digitale interattiva, a prescindere dalle modalità di trasmissione, a usare un'API aperta.

Multimedia Home Platform

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Multimedia Home Platform (MHP), specifica 1.0	— ETSI TS 101 812	
Multimedia Home Platform (MHP), specifica 1.1	— ETSI TS 102 812	

Commenti: I lavori sulle specifiche tecniche della Multimedia Home Platform (MHP) continuano in seno al gruppo Digital Video Broadcast (DVB). Il DVB ha raggruppato le funzioni della MHP in tre classi di profili: diffusione migliorata (enhanced broadcasting), diffusione interattiva (interactive broadcasting), entrambi trattati dalla versione 1.0 della specifica MHP, e accesso a Internet (internet access), trattato nella versione 1.1). L'ETSI ha già adottato la versione 1.0.2 e la versione 1.1 della specifica MHP.

ALLEGATO

L'allegato include, a scopi unicamente informativi, un elenco di norme e/o specifiche la cui attuazione è obbligatoria ai sensi delle attuali direttive.

Le norme e le specifiche riportate nel presente elenco sono le seguenti:

- norme relative alle linee affittate di cui all'allegato II della direttiva 92/44/CEE,
- parametri di qualità del servizio di cui all'allegato III della direttiva 98/10/CE, modificata dalla decisione della Commissione del 22 dicembre 2000 relativa alla modifica dell'allegato III della direttiva 98/10/CE.

CAPITOLO I

Elenco dei riferimenti relativi alle linee affittate di cui all'allegato II della direttiva 92/44/CEE

Ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 92/44/CEE, alcuni organismi sono tenuti a fornire un insieme minimo di linee affittate conformemente alle specifiche tecniche del presente elenco. Al momento dell'abrogazione della suddetta direttiva, il 24 luglio 2003, tali obblighi continueranno a vigere in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva sul servizio universale. Gli obblighi riguardanti la fornitura di un insieme minimo di linee affittate saranno riesaminati conformemente all'articolo 16, paragrafo 3 e all'articolo 18, paragrafo 1 di tale direttiva. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva sul servizio universale gli Stati membri possono revocare i suddetti obblighi una volta che il mercato pertinente avrà raggiunto un effettivo livello di concorrenza.

SEGNALI ANALOGICI

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Larghezza di banda vocale di qualità ordinaria (2 fili)	— ETSI EN 300 488	Presentazione interfaccia di rete e caratteristiche di connessione

Commenti: La norma associata per le apparecchiature terminali è la ETSI EN 300 450. I requisiti di raccordo per i terminali da collegare a queste linee affittate erano specificati nel documento ETSI TBR 15.

Larghezza di banda vocale di qualità ordinaria (4 fili)	— ETSI EN 300 451	Presentazione interfaccia di rete e caratteristiche di connessione
---	-------------------	--

Commenti: La norma associata per le apparecchiature terminali è la ETSI EN 300 453. I requisiti di raccordo per i terminali da collegare a queste linee affittate erano specificati nel documento ETSI TBR 17.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Larghezza di banda vocale di qualità speciale (2 fili)	— ETSI EN 300 449	Presentazione interfaccia di rete e caratteristiche di connessione

Commenti: La norma associata per le apparecchiature terminali è la ETSI EN 300 450. I requisiti di raccordo per i terminali da collegare a queste linee affittate erano specificati nel documento ETSI TBR 15.

Larghezza di banda vocale di qualità speciale (4 fili)	— ETSI EN 300 452	Presentazione interfaccia di rete e caratteristiche di connessione
--	-------------------	--

Commenti: La norma associata per le apparecchiature terminali è la ETSI EN 300 453. I requisiti di raccordo per i terminali da collegare a queste linee affittate erano specificati nel documento ETSI TBR 17.

SEGNALI DIGITALI

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
64 kbit/s	— ETSI EN 300 288 — ETSI EN 300 289	Presentazione interfaccia di rete e caratteristiche di connessione

Commenti: La norma associata per le apparecchiature terminali è la ETSI EN 300 290. I requisiti di raccordo per i terminali da collegare a queste linee affittate erano specificati nel documento ETSI TBR 14 e nel suo emendamento A1.

2 048 kbit/s — E1 (non strutturato)	— ETSI EN 300 418 — ETSI EN 300 247	Presentazione interfaccia di rete e caratteristiche di connessione
-------------------------------------	--	--

Commenti: E1 è la denominazione commerciale di questo tipo di linee affittate. La norma associata per le apparecchiature terminali è la EN 300 248. I requisiti di raccordo per i terminali da collegare a queste linee affittate erano specificati nel documento ETSI TBR 12 e nel suo emendamento A1.

2 048 kbit/s — E1 (strutturato)	— ETSI EN 300 418 — ETSI EN 300 419	Presentazione interfaccia di rete e caratteristiche di connessione
---------------------------------	--	--

Commenti: E1 è la denominazione commerciale di questo tipo di linee affittate. La norma associata per le apparecchiature terminali è la ETSI EN 300 420. I requisiti di raccordo per i terminali da collegare a queste linee affittate erano specificati nel documento ETSI TBR 13.

CAPITOLO II

Parametri di qualità del servizio

Ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 98/10/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale, modificata dalla decisione della Commissione del 22 dicembre 2000 che modifica l'allegato III della direttiva 98/10/CE, gli organismi aventi rilevante potere di mercato sono tenuti a conservare informazioni aggiornate sulle prestazioni ottenute secondo i parametri indicati all'allegato III di detta direttiva. Al momento dell'abrogazione della suddetta direttiva, il 24 luglio 2003, tali obblighi saranno mantenuti ai sensi dell'articolo 11 della direttiva sul servizio universale, secondo cui gli operatori con obblighi di servizio universale sono tenuti a pubblicare informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato III di detta direttiva.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio	Riferimenti	Note
Parametri, definizioni e metodi di misura della qualità del servizio	— ETSI EG 201 769-1	Versione 1.1.1 (aprile 2000)

Commenti: Nessuno.

AIUTI DI STATO — ITALIA

Aiuto C 60/2002 (ex N 747/2001) — Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Regione Toscana)

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2002/C 331/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 2 ottobre 2002, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42.

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

1. DESCRIZIONE

Il regime di aiuto è finalizzato a ridurre le emissioni di gas a effetto serra promuovendo l'uso di fonti di energia rinnovabili e i programmi di risparmio energetico.

Il regime prevede due tipi di aiuto:

a) *L'aiuto agli investimenti per promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica, attraverso la realizzazione di:*

- nuovi impianti per la produzione di energia con biomasse, preferibilmente integrati con reti di teleriscaldamento,
- nuovi impianti per l'utilizzazione del solare termico,
- nuovi impianti fotovoltaici,
- nuovi impianti nelle isole minori per la produzione di energia da fonte eolica, da combustibile derivato da rifiuti solidi urbani e dai biogas;

b) *Misure per la riduzione dei consumi energetici:*

- interventi nel settore abitativo,
- promozione e diffusione di sistemi di riscaldamento e condizionamento e di componenti elettrici ad alta efficienza nel settore abitativo, nonché negli uffici privati e pubblici,
- applicazione di componenti elettrici ad alta efficienza nelle industrie,

— promozione di un maggiore utilizzo di combustibile a basso impatto ambientale o di un uso più efficiente dei combustibili nell'industria.

L'aiuto è fornito sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto.

L'intensità dell'aiuto è la seguente:

Nel caso di aiuto agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:

- 40 % lordo dei costi d'investimento ammissibili per nuovi impianti per la produzione di energia con biomasse,
- 30 % lordo dei costi di investimento ammissibili per la realizzazione di impianti per l'utilizzazione del solare termico,
- 75 % lordo dei costi ammissibili relativi a nuovi impianti fotovoltaici,
- 40 % lordo dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti nelle isole minori per la produzione di energia da fonte eolica, dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dai biogas.

Per quanto riguarda gli investimenti per la produzione dei consumi energetici:

- 40 % lordo dei costi ammissibili per tutti i tipi di intervento.

Tutte le imprese (piccole, medie e grandi) sono ammissibili.

Il bilancio globale previsto è di 29 milioni di EUR per l'intera durata del regime di aiuti (vale a dire dal 2002 al 2007).

2. VALUTAZIONE DELLA MISURA D'AIUTO

Sussistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

Il regime costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Compatibilità dell'aiuto con il trattato CE

La Commissione ha valutato le misure notificate alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 37 del 3 febbraio 2001 (in appresso «la disciplina») ed ha ritenuto che il regime di aiuti previsto non sia pienamente conforme ai requisiti della disciplina.

Per quanto riguarda i progetti «nuovi impianti per la produzione con biomasse», «nuovi impianti per l'utilizzo del solare termico» e «nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle isole minori» della misura a) «aiuto agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili»:

Si applica la definizione «fonti di energia rinnovabili» e «biomassa» contenuta nella direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 (GU L 283 del 27 ottobre 2001) sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Gli investimenti in questione, i costi ammissibili e le intensità di aiuto sono conformi alle disposizioni della disciplina.

Sono osservate le regole sul cumulo di aiuti provenienti da diverse fonti, indicate al punto 74 della disciplina.

La Commissione ritiene pertanto che i progetti succitati non alterino le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse e che quindi possano essere autorizzati ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

Dubbi relativi al progetto «nuovi impianti fotovoltaici» della misura a) del regime (promozione di fonti d'energia rinnovabili):

Per quanto riguarda i nuovi impianti fotovoltaici, il nuovo regime notificato prevede un'intensità di aiuto del 75 % dei costi ammissibili. Tale intensità non è stata giustificata dalle autorità italiane conformemente al punto 32, terzo comma, della disciplina. Di conseguenza, la Commissione dubita dell'ottemperanza dei requisiti fissati nella disciplina succitata rispetto al progetto in questione.

Dubbi relativi alla misura b) del regime (risparmi energetici):

Il punto 30 della disciplina dichiara che gli investimenti nel settore del risparmio energetico di cui al punto 6 sono equiparati agli investimenti per la tutela dell'ambiente. Gli investimenti in questione devono essere conformi ai requisiti fissati al punto 36 della disciplina.

Da un lato, la Commissione dubita, nella presente fase di valutazione, che i suddetti investimenti, finalizzati al controllo e alla misurazione dei consumi di energia, possano essere considerati come misure per il risparmio di energia. La Commissione ritiene che potrebbero eventualmente costituire parte di un progetto di risparmio energetico, in relazione ad altre misure, ma non possono essere considerati investimenti diretti al risparmio di energia in quanto tali.

D'altro lato, la Commissione dubita che la sostituzione di combustibili inquinanti con altri tipi di combustibili, considerati meno inquinanti, possa essere giudicata un aiuto ambientale.

Di conseguenza, la Commissione non è in grado di valutare, alla luce delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, se gli investimenti interessati dalla misura b) del regime di aiuto notificato siano conformi ai criteri della disciplina.

TESTO DELLA LETTERA

«La Commissione desidera informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle vostre autorità sulla misura in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, in merito ad una parte del regime notificato, vale a dire la misura b) «riduzione dei consumi energetici» e il progetto «nuovi impianti fotovoltaici» della misura a) «produzione di energia da fonti rinnovabili». La Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti degli altri progetti previsti nella misura a) del regime, cioè «impianti per la produzione di energia con biomasse», «impianti per l'utilizzazione del solare termico» e «impianti nelle isole minori per la produzione di energia da fonti rinnovabili», in quanto essi sono compatibili con il trattato CE, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

I. PROCEDURE

Con lettera del 6 novembre 2001, registrata dalla Commissione il 9 novembre 2001 (A/38755), le autorità italiane hanno notificato, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il regime di aiuto sopra menzionato.

Con lettera D/55204, del 13 dicembre 2001, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni in merito al regime notificato.

Dato che le informazioni fornite dalle autorità italiane con le lettere A/30363 del 18 gennaio 2002 e A/31888 del 12 marzo 2002, erano incomplete, la Commissione ha inviato due solleciti il 21 febbraio (D/50737) e il 25 aprile 2002 (D/51984), ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio⁽¹⁾.

Le autorità italiane, dopo aver chiesto una proroga, hanno trasmesso delle informazioni, in data 6 giugno 2002, con lettera A/34113 (in allegato a quest'ultima veniva fornita per la prima volta la base giuridica) ed inviato ulteriori documenti con lettera A/34291 del 12 giugno 2002.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, pubblicato nella GU L 83 del 27.3.1999 pagg. 1-9.

Con lettera D/53543 del 6 luglio 2002, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che le autorità italiane hanno trasmesso con lettera A/36074 dell'8 agosto 2002. Nella stessa lettera le autorità italiane dichiaravano di considerare concluso l'esame preliminare della notifica, in seguito alla loro risposta.

In tale caso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di procedura (CE) n. 659/1999⁽²⁾, il periodo di due mesi, di cui all'articolo 4, paragrafo 5, dello stesso regolamento, inizia a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della suddetta dichiarazione. Di conseguenza, entro tale periodo, la Commissione deve prendere una decisione in merito all'aiuto notificato.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

Oggetto dell'aiuto

Il regime di aiuto è finalizzato a ridurre le emissioni di gas a effetto serra promuovendo l'uso di fonti di energia rinnovabili e i programmi di risparmio energetico.

Il regime prevede due tipi di aiuto:

a) *L'aiuto agli investimenti per promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica, attraverso la realizzazione di:*

- nuovi impianti per la produzione di energia con biomasse, preferibilmente integrati con reti di teleriscaldamento,
- nuovi impianti per l'utilizzazione del solare termico,
- nuovi impianti fotovoltaici per la produzione di energia,
- nuovi impianti nelle isole minori per la produzione di energia da fonte eolica, dal combustibile derivato da rifiuti solidi urbani e dal biogas;

b) *Misure per la riduzione dei consumi energetici:*

- interventi nel settore abitativo,
- promozione e diffusione di sistemi di riscaldamento e condizionamento e di componenti elettrici ad alta efficienza nel settore abitativo, nonché negli uffici privati e pubblici,
- applicazione di componenti elettrici ad alta efficienza nelle industrie,
- promozione di un maggiore utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale o di un uso più efficiente dei combustibili nell'industria.

Gli obiettivi globali di tipo ambientale perseguiti dal regime in questione, nel periodo 2002-2007, sono i seguenti:

- minore inquinamento atmosferico, causato dai gas ad effetto serra, corrispondente a 700 000 tonnellate di CO₂,

- 3 % del consumo energetico globale ottenuto da fonti rinnovabili,
- risparmio energetico pari a 25 000 tonnellate di petrolio.

Forma dell'aiuto e investimenti interessati

L'aiuto è fornito sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto.

Gli investimenti interessati sono i seguenti:

- terreni, quando sono rigorosamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, fino ad una percentuale massima del 10 % dei costi totali ammissibili,
- fabbricati, impianti ed attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento ed i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l'ambiente,
- oneri di progettazione, direzione lavori e collaudo direttamente imputabili alle opere, soltanto se obbligatori per legge ed a rendiconto.

Intensità dell'aiuto, beneficiari e costi ammissibili

L'intensità dell'aiuto è la seguente:

Nel caso di aiuti agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:

- 40 % lordo dei costi di investimento ammissibili per nuovi impianti per la produzione di energia con biomasse,
- 30 % lordo dei costi di investimento ammissibili per la realizzazione di impianti per l'utilizzazione del solare termico,
- 75 % lordo dei costi ammissibili relativi a nuovi impianti fotovoltaici,
- 40 % lordo dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti nelle isole minori per la produzione di energia da fonte eolica, dal combustibile derivato da rifiuti solidi urbani e dal biogas.

Per quanto riguarda gli investimenti per la riduzione dei consumi energetici:

- 40 % lordo dei costi ammissibili per tutti i tipi di intervento.

Tutte le imprese (piccole, medie e grandi) sono ammissibili.

Il regime non si applica alle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti elencati all'allegato I del trattato.

I costi ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi di investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. Essi verranno calcolati al netto dei vantaggi derivanti dall'eventuale aumento di capacità, dai risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e dalle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale.

⁽²⁾ Cfr. nota in calce 1.

Bilancio e durata

Il bilancio globale previsto è di 29 milioni di per l'intera durata del regime di aiuti (vale a dire 2002-2007).

Cumulo degli aiuti

L'aiuto relativo ai costi ammissibili nel quadro del presente regime non può essere combinato con altri aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altri finanziamenti comunitari.

Impegni delle autorità italiane

Nel quanto riguarda gli impianti nel campo delle energie rinnovabili, saranno considerati costi di investimento ammissibili quelli che corrispondono di regola ai sovraccosti sostenuti dall'impresa rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di energia tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia. Le autorità competenti si sono impegnate a notificare separatamente i casi in cui i costi ammissibili verrebbero calcolati in modo diverso.

Esse si sono inoltre impegnate a presentare alla Commissione una relazione annuale sull'applicazione del regime di aiuti.

Base giuridica

La base giuridica è costituita dalla decisione n. 481 del Consiglio regionale della regione Toscana del 20 maggio 2002.

III. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

Le autorità italiane hanno soddisfatto i loro obblighi ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato notificando il regime di aiuti alla Commissione prima della sua entrata in vigore.

Presenza dell'aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

La Commissione ha valutato il regime notificato sulla base dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. L'articolo 87, paragrafo 1, recita «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

Gli aiuti previsti nel regime in questione sono attuati attraverso trasferimenti di risorse pubbliche. Tali sovvenzioni sono discrezionali, migliorano la situazione finanziaria delle imprese beneficiarie e possono incidere sugli scambi fra Stati membri. Tali misure ricadono quindi nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Compatibilità dell'aiuto con il trattato CE

La Commissione ha valutato le misure notificate alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 37 del 3 febbraio 2001 (in appresso «la disciplina») ed ha

ritenuto che il regime di aiuti previsto non sia pienamente conforme ai requisiti della disciplina.

Per quanto riguarda i progetti «nuovi impianti per la produzione con biomasse», «nuovi impianti per l'utilizzo del solare termico» e «nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle isole minori» della misura a) «Aiuto agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili».

Si applica la definizione di «fonti di energia rinnovabili» e «biomassa» contenuta nella direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 (GU L 28 del 27 ottobre 2001) sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Beneficiari dell'aiuto concesso nel quadro del regime notificato saranno sia le PMI che le grandi imprese, secondo la disciplina.

Gli investimenti in questione sono definiti conformemente ai requisiti fissati al punto 36 della disciplina. La spesa per trasferimenti di tecnologia non costituisce un investimento ammissibile dell'aiuto programmato.

L'intensità dell'aiuto del 40 % lordo, sia per i nuovi impianti di produzione con biomasse che per quelli nelle isole minori per la produzione da fonti rinnovabili, è conforme al massimale di aiuto stabilito al punto 32 della disciplina. Anche l'intensità dell'aiuto del 30 % lordo, riferita ai nuovi impianti per l'utilizzo del solare termico, è conforme alle disposizioni della disciplina.

Il regime non prevede un aumento dell'intensità dell'aiuto, né per le imprese che si trovano nelle aree assistite, né per le PMI.

I costi ammissibili sono calcolati secondo quanto previsto al punto 37; essi verranno calcolati al netto dei vantaggi derivanti dall'eventuale aumento di capacità, dai risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e dalle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale. In tutti i casi, essi saranno rigorosamente limitati ai costi di investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale.

Vengono osservate le regole relative al cumulo di aiuti provenienti da diverse fonti, indicate al punto 74 della disciplina.

La Commissione ritiene pertanto che i progetti «nuovi impianti per la produzione di energia con biomasse», «nuovi impianti per l'utilizzo del solare termico» e «nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle isole minori» della misura a) «Aiuto agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili», concesso ai sensi della decisione n. 481 del Consiglio regionale della regione Toscana del 20 maggio 2002, ricadono nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Tuttavia, essi non alterano le condizioni degli scambi fra Stati membri in misura contraria al comune interesse e possono pertanto essere autorizzati ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Dubbi relativi al progetto «nuovi impianti fotovoltaici» della misura a) del regime (promozione di fonti di energia rinnovabili):

Per quanto riguarda i nuovi impianti fotovoltaici, nel regime notificato è fissata una intensità dell'aiuto del 75 % dei costi ammissibili.

A norma del punto 32 della disciplina, gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili sono equiparati agli investimenti a favore dell'ambiente realizzati in assenza di norme comunitarie obbligatorie. Pertanto è autorizzato un tasso di aiuto del 40 % dei costi ammissibili per investimenti a sostegno di queste forme di energia.

Con la lettera D/53543 dell'8 luglio 2002, la Commissione ha informato le autorità italiane che l'intensità di aiuto proposta del 75 % non sembra compatibile con la disciplina, salvo che sulla base del punto 32, terzo comma, fermo restando il rispetto di tale norma. Pertanto, le autorità italiane sono state invitate a dimostrare la necessità del tasso di aiuto proposto e ad assumere l'impegno che gli impianti in questione non avranno diritto a ricevere ulteriori aiuti. Mentre tale impegno è stato preso, non sono stati forniti elementi a dimostrazione della necessità dell'intensità dell'aiuto prevista.

Di conseguenza, la Commissione nutre dei dubbi circa il rispetto dei requisiti fissati al punto 32 della disciplina, vale a dire per quanto riguarda la necessità di autorizzare il tasso di aiuto del 75 %, previsto dal regime a sostegno dei nuovi impianti fotovoltaici.

Dubbi relativi alla misura b) del regime (risparmi energetici):

Il punto 30 della disciplina dichiara che gli investimenti nel settore del risparmio energetico ai sensi del punto 6, sono equiparati agli investimenti per la tutela dell'ambiente. Gli investimenti in questione devono essere conformi ai requisiti fissati al punto 36 della disciplina.

Con la lettera D/53543 dell'8 luglio 2002 è stato chiesto alle autorità italiane di spiegare con maggiori dettagli in cosa consistano i singoli tipi di aiuto fissati alla misura b) del regime notificato. Alcuni investimenti ammissibili, infatti, previsti dal regime in questione, riguardanti gli interventi nel settore abitativo e l'applicazione di componenti elettrici ad alta efficienza, sembrano riguardare soltanto il controllo e la misurazione, anziché la riduzione dei consumi di energia. Per quanto riguarda l'aiuto diretto ad un maggiore utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale o ad un uso più efficiente dei combustibili nell'industria, esso intende contribuire alla sostituzione dei combustibili inquinanti. Benché situato fra le misure relative al risparmio energetico, esso è finalizzato piuttosto alla riduzione dell'inquinamento.

Da un lato, la Commissione dubita, nella presente fase di valutazione, che i suddetti investimenti, finalizzati al controllo e alla misurazione dei consumi di energia, possano essere considerati come misure per il risparmio energetico. La Commissione ritiene che essi potrebbero eventualmente costituire parte di un progetto di risparmio energetico, in relazione ad altre misure, ma non possono essere considerati investimenti diretti al risparmio di energia in quanto tali.

D'altro lato, la Commissione dubita che la sostituzione di combustibili inquinanti con altri tipi di combustibili, considerati meno inquinanti, possa essere giudicata un aiuto ambientale, in quanto la descrizione della misura in questione è troppo generica e non prevede alcun collegamento evidente fra l'aiuto e la prevista riduzione dell'inquinamento, a livello del singolo beneficiario. Inoltre, anche se tale misura fosse ammissibile, in quanto aiuto diretto alla riduzione dell'inquinamento, il livello di intensità accettabile sarebbe il 30 %, anziché il 40 % notificato. Inoltre, i punti 31 e 32 della disciplina non sono applicabili, in quanto la misura non tiene conto né della produzione combinata di energia elettrica e termica, né della promozione di fonti rinnovabili di energia.

Di conseguenza, la Commissione non è in grado di valutare, alla luce delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, se gli investimenti interessati dalla misura b) «riduzione dei consumi energetici» dell'aiuto previsto siano conformi ai criteri della disciplina.

IV. CONCLUSIONE

La Commissione di conseguenza ha deciso:

- di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto ai progetti per «nuovi impianti per la produzione di energia con biomasse», «nuovi impianti per l'utilizzo del solare termico» e «nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle isole minori» della misura a) «Aiuto agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili», concesso ai sensi della decisione n. 481 del Consiglio regionale della regione Toscana del 20 maggio 2002, in quanto sono rispettati i criteri di compatibilità con il trattato CE ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c);
- di avviare il procedimento dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, nei confronti della misura b) «misure per la riduzione dei consumi energetici» e del progetto «nuovi impianti fotovoltaici» della misura a) «produzione di energia da fonti rinnovabili» del regime di aiuti notificato.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione, invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, le proprie osservazioni ed a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione delle misure, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

La Commissione desidera ricordare all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento del Consiglio (CE) n. 659/1999, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario.»

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2002/C 331/06)

1. La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾.

2. Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3. Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Glutammato monosodico	Brasile Repubblica di Corea Taiwan Vietnam	Dazio	Regolamento (CE) n. 2051/98 (GU L 264 del 29.9.1998)	30.9.2003

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Telex COMEU B 21877; telefax (32-2) 295 65 05.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

(2002/C 331/07)

Con decisione in data 27 dicembre 2002, la Commissione europea ha rinnovato il mandato del sig. Eric Verborgh direttore aggiunto della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per un periodo di tre mesi, dal 1° gennaio 2003 al 31 marzo 2003.

BANCA CENTRALE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 dicembre 2002

al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banca centrale europea e della Suomen Pankki

(BCE/2002/13)

(2002/C 331/08)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ed in particolare l'articolo 27.1,

considerando quanto segue:

- (1) I conti annuali della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema vengono verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Il mandato degli attuali revisori esterni della BCE scade nel 2003. È dunque necessario nominare un revisore esterno a partire dal 2003. Il mandato del revisore esterno dovrebbe avere la durata di 5 anni.
- (3) Il mandato dei revisori della Suomen Pankki non è stato rinnovato a partire dal 2003 sia in ragione della chiusura dell'attività dei revisori esterni, prevista per la metà del 2003, che del perseguimento di una politica mirante alla convocazione di gare d'appalto ad intervalli regolari. È dunque necessario nominare un revisore esterno a partire dal 2003. Il mandato del revisore esterno dovrebbe avere la durata di 5 anni,

RACCOMANDA:

che la KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sia nominata in qualità di revisore esterno della BCE;

che la Ernst & Young Oy sia nominata in qualità di revisore esterno della Suomen Pankki.

La presente raccomandazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 dicembre 2002.

Il Presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Testi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 331 E

(2002/C 331/09)

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>**CELEX:** <http://europa.eu.int/celex>

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
Commissione		
2002/C 331 E/01	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2555/2001 che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [COM(2002) 442 def.]	1
2002/C 331 E/02	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la cooperazione della Comunità con i paesi dell'America latina e dell'Asia e recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 2258/96 [COM(2002) 340 def. — 2002/0139(COD)]	12
2002/C 331 E/03	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate conformemente alle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate conformemente a dette decisioni e ancora pendenti [COM(2002) 395 def. — 2002/0146(ACC)]	20
2002/C 331 E/04	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, a favore degli assistenti parlamentari europei, il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [COM(2002) 405 def. 2001/0137(COD)]	23
2002/C 331 E/05	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione coi paesi terzi (Erasmus World) (2004-2008) [COM(2002) 401 def. — 2002/0165(COD)]	25
2002/C 331 E/06	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, nonché l'accesso ai documenti di detto Centro [COM(2002) 406 def. — 2002/0167(CNS)]	50

2002/C 331 E/07	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea per la ricostruzione, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia [COM(2002) 406 def. — 2002/0168(CNS)]	57
2002/C 331 E/08	Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia [COM(2002) 406 def. — 2002/0169(COD)]	59
2002/C 331 E/09	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia [COM(2002) 406 def. — 2002/0170(CNS)]	61
2002/C 331 E/10	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili alla Fondazione europea per la formazione professionale, nonché l'accesso ai documenti di detta Fondazione [COM(2002) 406 def. — 2002/0171(CNS)]	63
2002/C 331 E/11	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché l'accesso ai documenti di detto Centro, e abroga il regolamento (CEE) n. 1417/76 [COM(2002) 406 def. — 2002/0172(CNS)]	65
2002/C 331 E/12	Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (2002/187/GAI), che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità [COM(2002) 406 def. — 2002/0173(CNS)]	67
2002/C 331 E/13	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda il sistema di controllo e di revisione interna dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, nonché l'accesso ai documenti di detto Ufficio [COM(2002) 406 def. — 2002/0174(CNS)]	69
2002/C 331 E/14	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio per quanto riguarda alcune norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché l'accesso ai documenti di detto Osservatorio [COM(2002) 406 def. — 2002/0175(CNS)]	71
2002/C 331 E/15	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, nonché l'accesso ai documenti di detto Osservatorio [COM(2002) 406 def. — 2002/0176(CNS)]	73
2002/C 331 E/16	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 per quanto riguarda i sistemi di controllo e di revisione interna dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, nonché l'accesso ai documenti di detto Ufficio [COM(2002) 406 def. — 2002/0177(CNS)]	75
2002/C 331 E/17	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia [COM(2002) 406 def. — 2002/0178(CNS)]	77
2002/C 331 E/18	Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonché l'accesso ai documenti di detta Autorità [COM(2002) 406 def. — 2002/0179(COD)]	79

2002/C 331 E/19	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, nonché l'accesso ai documenti di detto Centro e abroga il regolamento (CEE) n. 1416/76 [COM(2002) 406 def. — 2002/0180(CNS)]	82
2002/C 331 E/20	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea [COM(2002) 406 def. — 2002/0181(COD)]	85
2002/C 331 E/21	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima [COM(2002) 406 def. — 2002/0182(COD)]	87
2002/C 331 E/22	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione in nome della Comunità europea dell'Accordo internazionale sul cacao del 2001 [COM(2002) 438 def. — 2002/0190(ACC)]	89
2002/C 331 E/23	Proposta di decisione del Consiglio relativa al finanziamento di talune attività poste in essere da Europol nell'ambito della cooperazione nella lotta al terrorismo [COM(2002) 439 def. — 2002/0196(CNS)]	111
2002/C 331 E/24	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia [COM(2002) 447 def.]	115
2002/C 331 E/25	Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci [COM(2002) 449 def. — 2002/0198(CNS)]	121
2002/C 331 E/26	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE in materia di condizioni di impiego dell'additivo alimentare E 425 konjak [COM(2002) 451 def. — 2002/0201(COD)] (1)	124
2002/C 331 E/27	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina [COM(2002) 452 def.]	126
2002/C 331 E/28	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso [COM(2002) 453 def. — 2002/0200(CNS)]	128
2002/C 331 E/29	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari [COM(2002) 470 def.]	166
2002/C 331 E/30	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica [COM(2002) 462 def. — 2002/0203(CNS)]	169
2002/C 331 E/31	Proposta di regolamento del Consiglio recante ulteriore modifica del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [COM(2002) 467 def. — 2002/0204(ACC)]	172

2002/C 331 E/32	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali [COM(2002) 469 def.]	175
2002/C 331 E/33	Proposta di regolamento del Consiglio relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2003-2004) [COM(2002) 472 def. — 2002/0210(CNS)]	177
2002/C 331 E/34	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, tra l'altro, dell'India [COM(2002) 461 def.]	181
2002/C 331 E/35	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari [COM(2002) 464 def. — 2001/0199(COD)] ⁽¹⁾	188
2002/C 331 E/36	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/98 che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppolo [COM(2002) 493 def.]	194
2002/C 331 E/37	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione [COM(2002) 519 def. — 2002/0227(CNS)]	195
2002/C 331 E/38	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Germania e la Francia ad applicare una misura di deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari [COM(2002) 491 def.]	197
2002/C 331 E/39	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori [COM(2002) 443 def. — 2002/0222(COD)]	200
2002/C 331 E/40	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi [COM(2002) 488 def. — 2002/0219(COD)] ⁽¹⁾	249
2002/C 331 E/41	Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale [COM(2002) 488 def. — 2002/0220(COD)] ⁽¹⁾	262
2002/C 331 E/42	Proposta di direttiva del Consiglio che abroga le direttive 68/414/CEE e 98/93/CE del Consiglio che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, come pure la direttiva 73/238/CEE del Consiglio concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi [COM(2002) 488 def. — 2002/0221(CNS)] ⁽¹⁾	279
2002/C 331 E/43	Proposta di decisione del Consiglio che abroga la decisione 68/416/CEE del Consiglio, concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi all'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, e la decisione 77/706/CEE del Consiglio che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi [COM(2002) 488 def.] ⁽¹⁾	280

2002/C 331 E/44	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Turchia sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope [COM(2002) 500 def. — 2002/0223(ACC)]	281
2002/C 331 E/45	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini [COM(2002) 504 def. — 2002/0218(CNS)] ⁽¹⁾	287
2002/C 331 E/46	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti [COM(2002) 508 def. — 2001/0265(COD)] ⁽¹⁾	291
2002/C 331 E/47	Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale [COM(2002) 503 def. — 2002/0224(ACC)]	301
2002/C 331 E/48	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati, la tracciabilità di prodotti alimentari e dei mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati e recante modifica della direttiva 2001/18/CE [COM(2002) 515 def. — 2001/0180(COD)]	308
2002/C 331 E/49	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per conto dell'Isola di Man che estende la protezione giuridica delle banche di dati ai sensi del capitolo III della direttiva 96/9/CE [COM(2002) 506 def.]	313
2002/C 331 E/50	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione comunitaria da adottare in merito a talune proposte presentate nella 12 ^a riunione della conferenza delle Parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), Santiago, Cile, 3-15 novembre 2002 [COM(2002) 516 def. — 2002/0225(ACC)]	319
2002/C 331 E/51	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea [COM(2002) 514 def. — 2002/0228(CNS)]	347
2002/C 331 E/52	Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004 [COM(2002) 492 def.]	352

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE